SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 102**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 maggio 1996** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero della pubblica istruzione

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 73

96A2621

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 1° aprile 1996, n. 239.

Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari

1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonché delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, ivi compresi quelli emessi da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge. Tra gli interessi, premi ed altri frutti è compresa anche la differenza fra la somma percepita alla scadenza dai possessori dei titoli e il prezzo di emissione.

2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali ai sensi dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'interno, determina con apposito decreto:

a) le modalità per l'applicazione e il versamento della predetta imposta;

b) le modalità di retrocessione da parte dello Stato agli enti emittenti della quota del gettito derivante dall'imposizione sul reddito, in misura non superiore all'imposta sostitutiva prevista dal medesimo art. 2.

3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta dal presente decreto sono soppresse.

Art. 2.

Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti

1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,50 per cento, gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:

a) persone fisiche;

b) soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;

c) enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati nel successivo art. 88;

d) organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano, ivi compresi quelli di cui all'art. 10-*ter)*, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;

e) fondi di investimento mobiliare chiusi di cui alla legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) fondi di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni;

g) fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui all'art. 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarità giuridica dei titoli.

3. Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7.

Art. 3.

Istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione dell'imposta sostitutiva

1. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, istituiscono un «conto unico» destinato ad accogliere le seguenti registrazioni relative ad operazioni effettuate per conto o a favore dei soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi o altri frutti scaduti, nonché alla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza ed il prezzo di emissione dei titoli;

b) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera *a)* riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito;

c) addebito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera *a)* riconosciuti dall'acquirente nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito.

I medesimi intermediari provvedono, con pari valuta, all'addebito, nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, ed all'accredito, nel caso di cui alla lettera *c)*, dei corrispondenti importi ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, per conto o a favore dei quali le operazioni sono effettuate.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:

a) l'accredito di cui alla lettera *a)* del predetto comma deve essere effettuato con riferimento al giorno di scadenza delle cedole e dei titoli;

b) gli accrediti e agli addebiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del predetto comma devono essere effettuati con riferimento alla data di regolamento delle operazioni.

3. Gli accrediti e gli addebiti di cui al comma 1 non vengono operati con riferimento alle operazioni effettuate per conto o a favore degli organismi di investimento e dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *d), e), f)* e *g)*. Alla fine di ciascun mese, la banca depositaria accredita sul «conto unico» l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 relativa ai seguenti redditi conseguiti nel medesimo mese dall'organismo di investimento o dal fondo e maturati nel periodo di possesso:

a) interessi, premi ed altri frutti scaduti;

b) interessi, premi ed altri frutti conseguiti, sia in modo esplicito che implicito, a seguito di cessione dei titoli.

La banca depositaria preleva, con pari valuta, le somme corrispondenti all'imposta sostitutiva dal patrimonio dell'organismo di investimento o del fondo. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considerano ceduti per primi i titoli acquisiti per ultimi.

4. Se in una operazione intervengono più intermediari di cui all'art. 2, comma 2, l'imposta sostitutiva relativa a tale operazione è accreditata o addebitata al «conto unico» dell'intermediario presso il quale il soggetto, per conto o a favore del quale l'operazione è stata effettuata, intrattiene il rapporto di deposito o di gestione dei titoli.

5. Il trasferimento ad un altro deposito costituito presso il medesimo o altro intermediario, è equiparato ad un'operazione di compravendita agli effetti delle lettere *b)* e *c)* del comma 1, intendendosi per redditi riconosciuti nel corrispettivo quelli maturati fino alla data in cui l'operazione si considera eseguita.

6. Qualora i titoli di cui all'art. 1, al di fuori delle ipotesi di trasferimento effettuato con l'intervento di uno dei soggetti intermediari di cui all'art. 2, comma 2, vengano immessi in un deposito di pertinenza di soggetti diversi da quelli nei cui confronti si applica l'imposta sostitutiva, l'intermediario presso il quale è costituito il deposito accredita il «conto unico» dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui al comma 1, lettera *a)*, maturati fino alla data dell'immissione.

7. Per le operazioni indicate nel presente articolo, che non comportino il pagamento di corrispettivi, il soggetto che dispone l'operazione deve versare all'intermediario l'ammontare dell'imposta sostitutiva da accreditare nel «conto unico». L'intermediario ha la facoltà di non eseguire l'incarico ricevuto o di non effettuare la restituzione materiale dei titoli fino a quando il soggetto interessato non abbia versato l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.

8. Il saldo positivo fra gli accrediti e gli addebiti nel «conto unico» risultante alla fine di ciascun mese deve essere versato secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 4. Il saldo negativo costituisce il primo addebito del mese successivo. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti i termini e le modalità per i rimborsi.

9. Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a 12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si applicano coerentemente con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la quale la differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.

Art. 4.

Disposizioni in tema di versamento, di accertamento e di sanzioni

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, provvedono al versamento diretto dell'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico di cui all'art. 3, al concessionario della riscossione ovvero presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competenti in ragione del loro domicilio fiscale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Entro il termine previsto dal quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di

imposta, gli stessi soggetti devono comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente, con le modalità previste con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che abbiano percepito nel periodo d'imposta interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1, sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 2 e 3, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi la parte degli interessi, premi ed altri frutti maturata nel periodo di possesso ed incassata, in modo esplicito o implicito, nel relativo periodo d'imposta, versando l'imposta sostitutiva con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione.

3. Gli uffici procedono al controllo, all'accertamento e alla riscossione delle imposte sostitutive non dichiarate o non versate dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, a norma delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602. La maggiore imposta accertata e riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del citato decreto n. 602 del 1973. Si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata o non versata; se l'ammontare dell'imposta non versata o non dichiarata è superiore a cinquanta milioni di lire si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte.

4. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, la disposizione del comma 3 si applica in caso di omessa o inesatta applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 3 o di violazione dell'obbligo di versamento di cui al comma 1. In caso di versamento tardivo si applica la soprattassa del 3 per cento o del 40 per cento a seconda che il versamento venga effettuato rispettivamente entro od oltre tre giorni dalla scadenza del termine. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, è sanzionata con la pena pecuniaria di lire cinquanta milioni; nel caso di invio con ritardo non superiore ad un mese la pena pecuniaria è ridotta a un quinto. Ciascuna violazione degli altri obblighi posti a carico degli stessi soggetti è sanzionato con la pena pecuniaria di lire cinquecentomila.

5. Nel caso in cui gli uffici accertino che gli intermediari di cui al comma 2 dell'art. 2 non abbiano applicato in tutto o in parte l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti, al pagamento della stessa nonché degli interessi di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono tenuti in solido sia l'intermediario che il contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 nei confronti degli intermediari medesimi.

Art. 5.

Casi particolari di assolvimento dell'imposta sostitutiva

1. Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, nell'esercizio di attività commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera *b)*, e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico.

2. Per i titoli di cui all'art. 1, non depositati presso gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui al periodo precedente siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano fermi i termini e le modalità di versamento, nonché le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni, previsti dall'art. 4.

Art. 6.

Regime fiscale per i soggetti non residenti

1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1 percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, sempreché tali convenzioni consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste dalle singole convenzioni.

2. L'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 si applica comunque, secondo le modalità di cui all'art. 3, nei confronti di:

a) soggetti non residenti diversi da quelli di cui al comma 1;

b) soggetti residenti negli Stati o territori di cui all'art. 76, comma 7-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti del Ministro delle finanze di cui al medesimo comma 7-*bis*.

Art. 7.

Procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate.

2. La banca o la società di intermediazione mobiliare cui al comma 1 deve acquisire:

a) un'attestazione dell'autorità fiscale competente del Paese ove l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6. L'attestazione deve essere redatta in conformità al modello previsto dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, e produce effetti fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione;

b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza.

3. Le informazioni e i documenti di cui al comma 2 possono essere acquisiti anche per il tramite di intermediari che intervengono nel deposito dei titoli indirettamente effettuato presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente.

4. La mancata acquisizione dell'attestazione di cui alla lettera *a)* del comma 2 da parte dei soggetti depositari di cui al comma 1 determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti non residenti. In deroga alle disposizioni che precedono, la predetta attestazione non deve essere acquisita relativamente agli enti internazionali che godono dell'esenzione delle imposte in Italia per effetto di leggi e di accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

5. Relativamente ai proventi per i quali non siano state acquisite le informazioni di cui alla lettera *b)* del comma 2 o siano state acquisite informazioni inesatte o non complete, la banca o la società di intermediazione mobiliare provvede al versamento della corrispondente imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per cento per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Il versamento non può in ogni caso essere effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di cui all'art. 8, comma 2, relative al periodo al quale i proventi si riferiscono.

Art. 8.

Conservazione delle evidenze e comunicazione all'Amministrazione finanziaria

1. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non è applicata ai sensi delle norme del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 3.

2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, è tenuta a comunicare all'Amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, lettera *b)*, con riferimento ai proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente:

a) da soggetti non residenti;

b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero.

3. Nei casi di inesatta o incompleta comunicazione di cui al comma 2 da parte della banca e della società di intermediazione di cui all'art. 7, comma 1, si applica la pena pecuniaria di lire cinquanta milioni, aumentata di lire 500.000 per ciascun nominativo; nel caso di invio con ritardo non superiore ad un mese la pena pecuniaria è ridotta a un quinto.

Art. 9.

Intermediari non residenti

1. Sono equiparati alle banche e alle società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, gli enti e le società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate.

2. Gli enti e le società di cui al comma 1 devono nominare quali rappresentante ai fini dell'applicazione del presente decreto una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti, che provvede:

a) al versamento dell'imposta sostitutiva per conto dell'ente o della società rappresentata;

b) alla conservazione della documentazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera *a)*;

c) a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per l'individuazione degli interessi, premi ed altri frutti corrisposti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, e dei relativi percettori.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere stabilite particolari modalità per l'assolvimento, da parte degli enti e delle società non residenti di cui al comma 1, degli adempimenti e degli obblighi previsti dagli articoli 7 e 8.

Art. 10.

Riduzione delle provvigioni di sottoscrizione per la copertura

1. A decorrere dalle emissioni il cui regolamento si effettua a partire dal 1° gennaio 1997, le provvigioni di collocamento dei titoli di Stato a medio e lungo termine sul mercato interno vengono ridotte, rispetto a quelle precedentemente in vigore, nelle seguenti misure:

a) dieci centesimi di punto percentuale per i titoli di durata non superiore ai tre anni e per quelli denominati in ECU;

b) venti centesimi percentuale per tutti gli altri titoli.

Art. 11.

Altre disposizioni

1. La ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, è applicata a titolo d'imposta nei confronti degli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente disposizione si applica per gli interessi, premi ed altri frutti maturati a partire dal 1° gennaio 1997.

2. Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni delle emissioni delle obbligazioni e titoli similari, ai fini della determinazione della differenza di emissione o di rimborso di cui all'art. 41, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, si considera prezzo di emissione quello di aggiudicazione della «prima» tranche del prestito. Per i titoli diversi da quelli di Stato ed equiparati la disposizione si applica a condizione che la riapertura avvenga entro dodici mesi dalla data di emissione del prestito e che la differenza fra prezzo di emissione delle tranche successive e quello della prima tranche sia in valore assoluto non superiore all'1% del valore nominale rapportato a ciascun anno di durata del prestito.

3. I riferimenti alle ritenute di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono come fatti anche alle imposte sostitutive di cui all'art. 2.

4. Con uno o più decreti, da emanare entro il 30 giugno 1996, il Ministro delle finanze stabilisce:

a) le caratteristiche del modello di attestazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera *a)*, nonché le modalità ed i termini di conservazione della stessa;

b) il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio delle comunicazioni da effettuare all'Amministrazione finanziaria in via telematica ai sensi degli articoli 7 e 8;

c) l'elenco degli Stati di cui all'art. 6, comma 1, con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni.

5. Le disposizioni recate nei decreti di cui al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze.

Art. 12.

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto:

a) per i titoli con cedola, a partire da quella la cui maturazione decorre dal 1° gennaio 1997, ovvero dalla prima cedola successiva a quella in corso di maturazione alla predetta data;

b) per i titoli senza cedola, relativamente agli interessi, premi ed altri frutti che maturano a partire dal 1° gennaio 1997; resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per la parte maturata fino alla predetta data;

c) per la differenza tra la somma percepita alla scadenza dai possessori dei titoli e il prezzo di emissione relativamente alla parte di tale differenza che matura a partire dalla data in cui inizia la maturazione della cedola di cui alla lettera *a)*; resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla parte maturata antecedentemente a tale data

2. Per gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli senza cedola di cui all'art. 1 emessi anteriormente al 1° gennaio 1997, aventi una durata non superiore ai dodici mesi, resta ferma la previgente disciplina.

Art. 13.

Disciplina transitoria

1. Ai fini della determinazione degli acconti IRPEG dovuti per il periodo d'imposta in corso al 1° aprile 1997 non si tiene conto, nella misura del 60 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 scomputate per il periodo d'imposta precedente. Per la determinazione degli acconti IRPEG dovuti per i successivi periodi d'imposta non si tiene conto delle predette ritenute, nella misura del 70 per cento dell'ammontare scomputato per il periodo d'imposta precedente.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai fini della determinazione degli acconti IRPEF dovuti dai soci delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.

3. Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi fino al 31 dicembre 1988, soggetti alla ritenuta alla fonte di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in misura diversa dal 12,50 per cento, si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 con la medesima aliquota prevista per la predetta ritenuta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1996

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* CAIANIELLO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

a) L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

b) L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

c) Si trascrive, di seguito, il testo del comma 168 dell'art 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549:

«168. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, concernenti la razionalizzazione del regime della ritenuta alla fonte degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione della ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonché delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati;

b) conferma dell'attuale imposizione sostitutiva nella misura del 12,5 per cento sugli interessi, premi ed altri frutti di cui alla lettera *a)* percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del medesimo testo unico, non esercenti attività commerciali e residenti nel territorio dello Stato, nonché da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano, ivi compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi di diritto italiano, da fondi comuni di investimento immobiliari di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, e da fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. La predetta imposizione sostitutiva sarà applicata ad opera di intermediari autorizzati;

c) adozione di un regime generale di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, con esclusione dei soggetti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato;

d) introduzione di tutte le disposizioni necessarie a consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da *a)* a *c)*;

e) applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da *a)* a *c)* sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, anche in circolazione, con esclusione degli interessi in corso di maturazione alla data a partire dalla quale esse hanno effetto;

f) l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione dovrà avvenire non prima di tre mesi dalla data della loro pubblicazione.».

Note all'art. 1:

a) Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: «Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 nonché su quelli derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e su quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero».

b) Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601: «Art. 31 *(Interessi delle obbligazioni pubbliche)*. — Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio».

c) Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724: «Art. 35 *(Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali)*. — 1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane, i consorzi tra

enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181 È fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monitoraggio previsto nel predetto art. 46 sarà a totale carico dell'ente emittente.

2. L'emissione dei prestiti obbligazionari subordinata alle seguenti condizioni:

a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68

3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui e prevista l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato ad investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento. Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.

4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non può essere successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici derivanti dall'emissione del prestito è trasferito al nuovo ente.

5 Le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in azioni di società possedute dagli enti locali.

6. Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori dei prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie si far riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per cento — una tantum — calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzativi. [È fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto].

7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attività. L'ente emittente provvede ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalità di cui all'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto. L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.

8. Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilancio delle delegazioni di pagamento di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n 843. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. È vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato, è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali.

9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministro del tesoro del 25 luglio 1985. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio.

10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio, definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

Note all'art. 2·

a) Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P R. 22 dicembre 1986, n. 917: «Art 5 *(Redditi prodotti in forma associata)*. — 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente

5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado».

b) Si trascrive, di seguito, il testo del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: «Art. 87 *(Soggetti passivi)*. — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato».

c) Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 88 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: «Art. 88 *(Stato ed enti pubblici)*. — 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici,

b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali».

d) Si trascrive, di seguito, il testo del comma 2 dell'art. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77: «Art. 10-*ter (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero)*. — 1. *(Omissis)*

2. Agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi il trattamento previsto dall'art. 11-*bis* del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Ai proventi derivanti dalla partecipazione a tali organismi non si applica la ritenuta di cui al comma 1 del presente articolo».

e) La legge 14 agosto 1993, n. 344, è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1993, n. 205.

f) La legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi), è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 1994, n. 29.

g) Il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1993, n. 97.

Nota all'art. 3:

a) Si trascrive, di seguito, il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.L. 19 settembre 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759: «2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'art. 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali. Si applica la disposizione dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato».

Note all'art. 4:

a) Si trascrive, di seguito, il testo del quarto comma dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: «I sostituti di imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'art. 7 tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente, ovvero nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente».

b) Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: «Art. 9 *(Mancato o ritardato versamento diretto)*. — Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del dodici per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state scritte le somme non versate.

Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.

L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 36-*bis*, secondo comma, e 36-*ter*, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».

Nota all'art. 5:

a) Si trascrivono, di seguito, i testi degli articoli 3, 19, 58, comma 1, 93 e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 3 *(Base imponibile)*. — 1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10.

2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'art. 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.

3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:

a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;

b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

c) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;

d) gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia e le maggiorazioni di pensioni sostitutive degli assegni familiari».

«Art. 19 *(Scomputo degli acconti).* — 1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano: *a)* i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta; *b)* le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'art. 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.

2. Se l'ammontare dei versamenti e delle ritenute, da soli o in concorso con i crediti di imposta di cui agli articoli 14 e 15, è superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, si applica la disposizione del secondo periodo del comma 3 dell'art. 11. Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute e dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 17 e 18, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza».

«Art. 58 *(Proventi non computabili nella determinazione del reddito).* — 1. Non concorrono alla formazione del reddito:

a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;

b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;

c) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;

d) le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da *g)* a *n)* del comma 1 dell'art. 16, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo».

«Art. 93 *(Scomputo degli acconti).* — 1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'art. 19, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.

2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all'art. 1, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L'importo da scomputare è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito».

«Art. 108 *(Reddito complessivo).* — 1. Il complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 87 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione».

Nota all'art. 6:

a) Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 76, comma 7-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: «7-*bis*. Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Si considera privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle predette società ad imposizione in misura inferiore alla metà di quella complessivamente applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Con decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato».

Note all'art. 11.

a) Vedi nota *a)* all'art. 1.

b) Vedi nota *b)* all'art. 2.

c) Si trascrive, di seguito, il testo del comma 1, lettera *b)*, dell'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917:

«1. Sono redditi di capitale:

a) (omissis);

b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione».

d) Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 10 D.L. 30 settembre 1983, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649: «Art. 10. — 1. La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, prevista nel primo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione.

2. Ai fini dell'art. 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si considerano similari alle obbligazioni, oltre ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi, emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni o aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine, e da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'art. 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, i titoli in serie o di massa aventi scadenza fissa non inferiore a diciotto mesi che contengano l'obbligazione di pagare alle scadenze una somma non inferiore a quella in essi indicata e non attribuiscano ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi né di controllo sulla gestione stessa».

e) Vedi nota *a)* all'art. 1.

Nota all'art. 12:

a) Vedi nota *a)* all'art 1

Nota all'art. 13.

a) Vedi nota *a)* all'art. 1.

96G0254

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 aprile 1996.

Interpretazione del decreto ministeriale n. 1473/E3 in data 9 marzo 1996, che ha disposto la modifica del parametro relativo al personale ai fini della definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie e proroga del termine per la presentazione della certificazione relativa alla copertura minima del costo di alcuni servizi per l'anno 1995.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto ministeriale n. 1473/E3 in data 9 marzo 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996 nel quale è stabilito che ai fini della determinazione dei parametri relativi agli enti strutturalmente deficitari si possono detrarre dalle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione della regione o di altri enti;

Rilevata la necessità, a seguito dei quesiti pervenuti da parte di enti locali intesi a conoscere se possono escludere anche le spese per il personale della leva giovanile e delle zone terremotate assunto in base alle leggi n. 285 del 1977 e n. 730 del 1986, di effettuare una interpretazione del predetto decreto;

Considerato che nella dizione «dalla regione o da altri enti pubblici» non può essere compreso lo Stato, in quanto ente sovraordinato, bensì le altre tipologie di enti ed istituzioni locali;

Considerato che il personale assunto ai sensi delle leggi sopracitate, diversamente da quello in servizio per l'attuazione di disposizioni della regione, fa parte inscindibilmente del personale locale;

Considerato che il contributo erariale a suo tempo concesso e poi consolidato non copre assolutamente l'intero onere;

Considerato che i contributi erariali a suo tempo concessi ora compongono, secondo le norme di legge in vigore, il contributo consolidato e concorrono insieme agli altri analoghi contributi al finanziamento del bilancio in forma ordinaria;

Considerato, infine, che l'accoglimento delle istanze rappresentate dagli enti locali altererebbe profondamente la portata della rilevazione degli enti strutturalmente deficitari e non consentirebbe il raggiungimento dei fini che si è proposto il legislatore con il decreto legislativo n. 504 del 1992;

Rilevato che il predetto decreto n. 1473/E3 ha modificato uno dei parametri di individuazione degli enti in condizioni di deficitarietà da sottoporre ai controlli centrali di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tra cui la dimostrazione della copertura minima del costo di alcuni servizi per l'anno 1995, a mezzo di apposita certificazione da presentare entro il termine fissato dal decreto ministeriale n. 15892/740701/02 del 27 luglio 1994, al 31 marzo 1996;

Ritenuto di dover prorogare il termine di presentazione della predetta certificazione dimostrativa della copertura minima dei costi di alcuni servizi per l'anno 1995;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna;

Decreta:

Per le motivazioni esposte in premessa la dizione «altri enti pubblici», non comprende lo Stato, in quanto ente sovraordinato.

Il termine di presentazione della certificazione dimostrativa della copertura minima dei costi di alcuni servizi per l'anno 1995, è prorogato al 30 aprile 1996.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 aprile 1996

Il Ministro: CORONAS

96A2694

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 settembre 1995.

Riconoscimento dei titoli di laurea idonei ed equivalenti ai fini della sperimentazione animale, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, concernente l'attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;

Considerato che il ricorso al modello sperimentale animale è consentito, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo, ai fini della salute e del benessere dell'uomo e degli animali;

Considerato che l'esercizio di attività sperimentali con impiego di animali vertebrati necessita non solo di cognizioni relative alla finalità della sperimentazione ma anche di conoscenze di anatomia e fisiologia dei vertebrati;

Ritenuto che può essere consentito l'impiego di animali a fini sperimentali soltanto a laureati in discipline attinenti alla tutela della salute e del benessere dell'uomo e degli animali;

Tenuto conto che le lauree in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienze agrarie con indirizzo zootecnico e scienze della produzione animale sono attinenti alla tutela della salute e del benessere dell'uomo e degli animali e che gli ordinamenti didattici delle stesse contemplano insegnamenti di anatomia e fisiologia dei vertebrati;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riconosciuti come titoli idonei ed equivalenti ai sensi dell'art. 4, comma 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, ai fini della diretta responsabilità ed esecuzione degli esperimenti con impiego di animali, di cui all'art. 3, comma 1 dello stesso decreto legislativo, le lauree in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienze agrarie con indirizzo zootecnico, scienze della produzione animale.

Art. 2.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1995

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 34

96A2701

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 aprile 1996.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto, in Parma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 356/90, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Viste le delibere del 7 dicembre 1995 e 22 marzo 1996 con le quali il consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Parma, ha approvato il nuovo statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il nuovo statuto adottato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Parma, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO, PATRIMONIO, ORGANI

Art. 1.

La «Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto», più brevemente denominata «Fondazione Cassa di risparmio di Parma» e nel presente statuto di seguito chiamata semplicemente Fondazione, è un ente non commerciale con piena capacità giuridica e autonomia patrimoniale che residua dal conferimento, approvato con decreto ministeriale del 13 dicembre 1991 ed effettuato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, dell'azienda bancaria della Cassa di risparmio di Parma.

La Fondazione ha durata illimitata e la sua sede in Parma, Strada Al Ponte Caprazucca, 4.

Art. 2.

La Fondazione persegue scopi di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità attraverso la definizione, la realizzazione ed il finanziamento di propri programmi e progetti d'intervento, di norma realizzati e finanziati autonomamente, o in collaborazione con altri. Essa, inoltre, mantiene le finalità originarie di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli.

La Fondazione individua tempo per tempo, mediante delibere programmatiche, gli specifici settori verso i quali orientare la propria attività prevalente. Le modalità degli interventi sono stabilite da un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

La Fondazione può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare consentita dalle leggi vigenti, diretta al perseguimento delle finalità di cui al precedente primo comma, o che ad esse sia strumentale o comunque connessa.

La Fondazione amministra, fintanto che ne sia titolare, la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria di cui all'art. 1, ma non può esercitare direttamente l'impresa bancaria.

La Fondazione può possedere partecipazioni in società e/o enti conformemente alle norme vigenti purché ciò sia strumentale o connesso con gli scopi e le attività di cui al presente articolo, o finalizzato a diversificare l'investimento del proprio patrimonio.

La Fondazione non può contrarre debiti, né ricevere garanzie, né prestarne per un importo superiore ad un quinto del proprio patrimonio.

Art. 3.

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

1) fondo di dotazione;

2) fondo di riserva finalizzato di cui all'art. 12, primo comma, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 356/1990;

3) altri accantonamenti comunque denominati non destinati ad erogazioni

Esso di norma si incrementa per effetto di:

a) accantonamenti a riserva di qualunque specie non destinati ad erogazioni;

b) liberalità a qualunque titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

c) avanzi di gestione non destinati ad erogazioni.

La Fondazione accantona una quota pari almeno ad un decimo dei proventi derivanti dalle partecipazioni di cui all'art 2, commi quarto e quinto alla riserva finalizzata di cui al n. 2 del precedente primo comma fintanto che abbia il controllo, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della società conferitaria dell'azienda di cui all'art. 1. Venuto meno tale controllo, le disponibilità residue di detta riserva rimangono acquisite al patrimonio della Fondazione senza altro vincolo. Fino a quando permane l'obbligo dell'accantonamento la riserva puo essere investita, esclusivamente, in titoli della società conferitaria e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

La Fondazione può contrarre debiti con le società in cui detiene partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo complessivo pari ad un decimo del proprio patrimonio netto contabile

La Fondazione non può contrarre debiti, né ricevere garanzie, né prestarne per un importo superiore ad un quinto del proprio patrimonio netto contabile, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Art. 4

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali indicati nel precedente art. 2, la Fondazione impiega

a) redditi derivanti dalla gestione del patrimonio, detratti le spese di funzionamento, eventuali accantonamenti prudenziali e gli accantonamenti destinati alla riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale nella società conferitaria, ai sensi del precedente art. 3, comma 3,

b) eventuali liberalità non destinate al patrimonio.

Una quota non inferiore ad un quindicesimo dei redditi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento a riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale di cui all'art. 3, è destinata agli scopi previsti dall'art 15, primo comma della legge 11 agosto 1991, n 266, e relative disposizioni attuative.

Art 5

Sono organi della Fondazione:

a) il consiglio di amministrazione,

b) il presidente,

c) il collegio sindacale,

d) il segretario generale.

Titolo II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da nove consiglieri da sceglersi tra le persone più rappresentative residenti nella provincia di Parma e di comprovata capacità in campo culturale, scientifico, economico, della libera professione e dell'assistenza e tutela delle categorie sociali più deboli, in grado di favorire il raggiungimento dei fini istituzionali della Fondazione.

Il presidente ed il vice presidente, da sceglersi fra i cittadini residenti in provincia di Parma, sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Nel caso in cui venga chiamato a coprire la carica di presidente e vice presidente un componente in carica del consiglio di amministrazione, l'ente cui compete la nomina del consigliere provvederà all'integrazione del consiglio a norma di quanto previsto dai successivi commi.

I consiglieri sono nominati.

a) uno dall'amministrazione provinciale di Parma;

b) uno dall'amministrazione comunale di Parma;

c) uno dall'amministrazione comunale di Busseto, da sceglersi tra i cittadini residenti nel comune di Busseto;

d) uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma;

e) due, uno ciascuno, dagli enti, istituzioni e associazioni legalmente riconosciute operanti nei settori di intervento della Fondazione di volta in volta individuati dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata dal consiglio di amministrazione della Fondazione nell'ambito di una terna di nominativi fornita dai soggetti come sopra individuati;

f) tre dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

Il presidente, almeno trenta giorni prima della scadenza e in ogni altro caso di cessazione della carica, provvede a darne comunicazione all'ente cui spetta procedere alla nomina, indicando il settore, previamente individuato dal consiglio, nel quale il nominando deve aver maturato i requisiti di professionalità e competenza.

Qualora l'ente al quale compete la nomina non provveda entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza della nomina stessa, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina in via sostitutiva nel rispetto del criterio previamente stabilito.

Qualora nel corso del quinquennio si rendessero necessarie delle sostituzioni, si provvederà secondo le norme del presente art. 6. I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori.

In caso di mancata accettazione della carica entro trenta giorni dalla partecipazione della nomina, il presidente provvederà a dare inizio ad una nuova procedura di nomina.

La nomina non comporta rappresentanza dei soggetti nominanti, né determina sui nominati alcun potere di indirizzo, vigilanza, controllo o revoca.

Sino a quando permanga il controllo della società conferitaria ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 395 il presidente di quest'ultima parteciperà, con funzioni consultive alle riunioni del consiglio di amministrazione della Fondazione.

Art. 7.

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Ai componenti il consiglio sono richiesti i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per i partecipanti al capitale delle banche, e ad essi si applicano le norme dell'art. 18 del codice civile.

I componenti del consiglio di amministrazione, il presidente ed il vice presidente permangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in funzione i successori nelle rispettive cariche, fatte salve le norme di legge in materia di proroga degli organi amministrativi degli enti pubblici.

Non possono ricoprire la carica di consigliere:

a) coloro che siano sprovvisti dei requisiti stabiliti dallo statuto;

b) coloro che versino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge o dallo statuto;

c) i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria di cui al precedente art. 1 o di società da quest'ultima partecipate;

d) il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso, dei dipendenti della Fondazione, dei membri degli organi amministrativi e di controllo della Fondazione stessa, della conferitaria e delle società da quest'ultima partecipate;

e) coloro che ricoprono cariche di Governo, che siano membri del Parlamento nazionale od europeo, delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali e dei relativi organi di controllo.

La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

Decade, altresì, da componente il consiglio colui che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tale caso, il componente non può essere rinominato per un quinquennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno una volta ogni bimestre presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi ai componenti il consiglio ed il collegio sindacale almeno cinque giorni prima della data stabilita.

In caso di improrogabile urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegrafo, telex o telefax almeno 24 ore prima della data stabilita per la riunione.

I consiglieri in numero pari ad almeno un terzo dei componenti il consiglio o il collegio sindacale possono chiedere per iscritto al presidente la convocazione del consiglio indicando l'oggetto su cui deliberare.

Art. 9.

Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

In mancanza del presidente, presiede le adunanze il vice presidente ovvero chi sostituisce il presidente a termine di statuto.

Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione del presente statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di cui presiede.

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.

Le votazioni relative ad elezioni o a designazioni a cariche, nonché quelle comunque riguardanti componenti il consiglio di amministrazione si effettuano sempre per scheda segreta, salvo che avvengano per unanime acclamazione.

In caso di votazione a scheda segreta, la proposta che ottenga il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti si intende approvata.

Alle riunioni partecipa il segretario generale, o in sua mancanza od impedimento chi lo sostituisce, il quale redige il verbale.

In caso di adunanza segreta del consiglio, funge da segretario il consigliere designato dal presidente.

Art. 10.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine esclusivo del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni al presidente ed al segretario generale determinando i limiti della delega.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio secondo le modalità da questo fissate.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

a) la modifica dello statuto da attuarsi, ai sensi delle leggi vigenti in materia, con la maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

b) la determinazione, ai sensi del precedente art. 2, dei settori di prevalente attività della Fondazione, l'approvazione del regolamento che ne disciplina le modalità generali d'intervento e la organizzazione della struttura esecutiva;

c) la nomina del presidente e del vice presidente, così come previsto dall'art. 6;

d) la determinazione dei compensi e delle medaglie di cui al successivo art. 13;

e) l'accertamento dei requisiti richiesti per i consiglieri e i sindaci, nonché, così come prevista dall'art. 7, la dichiarazione della loro decadenza;

f) la nomina e la revoca del segretario generale e del personale direttivo,

g) l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili, costituzione o cancellazione di diritti reali sugli stessi;

h) l'acquisto o la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse;

i) l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni da effettuarsi ai sensi di legge;

l) la designazione o la nomina di persone a cariche presso società od enti al cui capitale la Fondazione partecipa o nei quali è chiamata a provvedere,

m) la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi alla amministrazione di società partecipate;

n) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

o) l'indirizzo e la programmazione dell'attività istituzionale nonché il riepilogo dei risultati ottenuti, da realizzarsi ogni anno mediante la predisposizione e la approvazione, rispettivamente, di bilanci preventivi e consuntivi;

p) l'affidamento eventuale della gestione del portafoglio a intermediari autorizzati,

q) la costituzione e la partecipazione ad associazioni, fondazioni, consorzi o società, nonché la nomina di commissioni tecniche, consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata ed i compensi per i componenti esterni.

Art. 11.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di questo e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

In situazioni di urgenza improrogabile e nella impossibilità di convocare il consiglio di amministrazione, sentito il segretario generale, il presidente può adottare i provvedimenti necessari dei quali deve riferire al consiglio nella prima riunione.

In caso di mancanza o impedimento del presidente, le funzioni di questi previste dal presente statuto sono adempiute dal vice presidente ovvero, in mancanza o impedimento di questi, dal consigliere più anziano nella carica fra quelli in sede; in caso di pari anzianità di carica dal più anziano di età.

Il presidente, con il parere favorevole del consiglio, può delegare per singoli atti o categorie di atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova della mancanza o dell'impedimento del presidente.

Titolo III

COLLEGIO SINDACALE

Art. 12.

Presso la Fondazione funziona un collegio sindacale composto da tre membri la cui attività è regolata, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile.

Essi sono nominati:

uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma;

due dalla associazione fra le Casse di risparmio italiane.

I membri del collegio sindacale durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I sindaci scaduti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

I componenti il collegio sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Ad essi sono richiesti i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per gli esponenti bancari.

I sindaci devono intervenire alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Essi vigilano sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento e sulla regolare tenuta della contabilità. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del collegio o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione. Decade parimenti dall'ufficio il sindaco che, ancorché giustificato, non partecipi per un semestre consecutivo all'attività sindacale. Di tale decadenza il consiglio di amministrazione prende atto con la prima seduta successiva al compimento di tale termine e comunque non oltre il primo mese dando corso poi alle procedure di sostituzione.

Valgono per i membri del collegio sindacale i medesimi requisiti di onorabilità e le medesime cause di incompatibilità previste dall'art. 6 per i componenti il consiglio di amministrazione.

Delle riunioni del colleggio sindacale deve essere redatto processo verbale.

Il collegio sindacale sceglie tra i suoi membri, nella prima seduta di ogni esercizio, il presidente.

In caso di mancato accordo, risulta nominato il sindaco più anziano di carica e, in caso di parità, il più anziano di età.

Il presidente della Fondazione un mese prima della scadenza del mandato di ciascun sindaco provvede a darne comunicazione all'Ente cui compete la nomina; in ogni altro caso di cessazione dalla carica, egli provvede senza indugio a comunicare all'Ente, cui compete la nomina del sindaco, la vacanza della carica. Qualora l'Ente non provveda alla designazione entro quarantacinque giorni della data di scadenza della nomina, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina in via sostitutiva nel rispetto del criterio previamente stabilito.

Titolo IV

INCOMPATIBILITÀ, CARICHE, COMPENSI E RIMBORSI SPESE

Art. 13.

Gli amministratori e i sindaci sono soggetti alle incompatibilità previste dalla legge e dalle eventuali disposizioni stabilite con decreto del Ministro del tesoro tempo per tempo vigenti con le deroghe ivi previste.

I componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale non possono ricoprire più di cinque cariche in organi di società od enti partecipati direttamente od indirettamente dalla Fondazione in misura non inferiore al 20%.

Art. 14.

Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai sindaci compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza di cui sopra è determinata con deliberazione del consiglio di amministrazione sentito il collegio sindacale, ed entro i limiti indicati dall'autorità tutoria.

Qualora l'interessato ricopra contemporaneamente più cariche negli organi amministrativi e di controllo di società partecipate direttamente o indirettamente dalla Fondazione, per le quali percepisca una remunerazione annua, dovrà essere rinunciato in favore della Fondazione l'importo eccedente il doppio del compenso più alto corrisposto per le predette cariche.

Titolo V

SEGRETARIO GENERALE

Art. 15.

Il segretario generale è il capo degli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni.

Egli deve possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza.

Egli partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inscrire a verbale le proprie dichiarazioni

Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio di amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio.

In caso di assenza o impedimento del segretario generale, ne adempie le funzioni il dipendente all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova della assenza o dell'impedimento di questi.

Le funzioni di segretario generale ed i compiti del restante personale possono essere affidati a dipendenti distaccati da società partecipate dalla Fondazione

Titolo VI

BILANCIO

Art. 16.

L'esercizio ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Entro il mese di maggio di ogni anno il consiglio di amministrazione predispone ed approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e lo trasmette al Ministero del tesoro. A quest'ultimo devono essere trasmesse per la relativa approvazione anche le variazioni di preventivo che intervengono nel corso dell'esercizio qualora queste determinino storni di importo superiore al 10% delle entrate ovvero variazioni del patrimonio superiori all'1%.

Entro tre mesi dal termine, sentita la relazione del collegio sindacale sul rendiconto del segretario generale, il consiglio di amministrazione predispone ed approva il bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre e, unitamente alla propria relazione ed alla proposta di sistemazione dell'avanzo di gestione, lo trasmette al Ministero del tesoro.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono fornire una chiara rappresentazione della consistenza del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

La relazione che accompagna il bilancio consuntivo illustra la politica degli accantonamenti e degli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione e al rispetto della norma che concerne la riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria fino a quando il relativo accantonamento è dovuto.

La relazione al bilancio consuntivo è corredata da un resoconto circa le finalità, le modalità attuative e i risultati conseguiti dai progetti di maggior rilevanza, in corso o conclusi nell'esercizio.

I bilanci, approvati dagli organi competenti della Fondazione, sono inviati entro dieci giorni al Ministero del tesoro: gli stessi si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione.

Dopo l'approvazione del bilancio consuntivo, il resoconto ad esso allegato viene pubblicizzato.

Titolo VII

VIGILANZA

Art. 17.

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 356/1990.

Titolo VIII

LIQUIDAZIONE

Art. 18.

La Fondazione ha durata illimitata. Essa, tuttavia, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, con decisione unanime del consiglio di amministrazione e con l'approvazione del Ministero del tesoro, può trasformarsi, fondersi o, comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti originati da quelli di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, l'eventuale patrimonio netto residuante dopo soddisfatte tutte le obbligazioni verrà destinato, in conformità con la deliberazione del consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero del tesoro, alla realizzazione di opere di pubblica utilità a vantaggio delle popolazioni del territorio ove operava l'ente originario.

NORME VARIE E TRANSITORIE

Art. 19.

L' importo del fondo di dotazione è inizialmente determinato dal valore delle partecipazioni acquisite a fronte del conferimento di cui all'art 1) e da quello dei beni non conferiti.

Le norme relative alla determinazione dei settori di prevalente attività della Fondazione, all'indirizzo e programmazione dell'attività istituzionale, nonché le norme del regolamento sulle modalità degli interventi, esplicano il loro effetto a decorrere dal primo esercizio successivo a quello in corso alla data di approvazione delle modifiche statutarie di cui al decreto ministeriale . che approva il presente statuto

Il presidente, il vice presidente ed i componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale in carica alla data di approvazione delle modifiche statutarie di cui al comma precedente rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati

Art 20

Le incompatibilità richiamate agli articoli 7 e 12 si intendono attivate a partire dal rinnovo dei mandati in corso

Art 21.

L'accantonamento nella misura di un decimo richiamato dal terzo comma dell'art 3 dello statuto si intende vigente già con il bilancio di previsione 1995/96

Art 22

Il diritto di nomina che l'art 6 riserva ai soggetti di cui alla lettera *e)* maturerà con il primo e l'ultimo mandato che verrà in scadenza tra i consiglieri di attuale nomina dell'ACRI

96A2702

DECRETO 23 aprile 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° aprile 1996, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 aprile 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 43.033 miliardi;

Visti i propri decreti in data 25 marzo e 11 aprile 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° aprile 1996;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del Tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° aprile 1996, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 6.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 25 marzo 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

In base all'art. 4 punto 2 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 marzo 1996.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 25 marzo 1996, entro le ore 13 del giorno 29 aprile 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 aprile 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale in data 25 marzo 1996. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 10 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trentuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 2 maggio 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, recati dai certificati di cui al presente decreto, relativi all'anno finanziario 1996, valutati in L. 306.000.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1996

Il Ministro: DINI

96A2736

DECRETO 23 aprile 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata decennale, con godimento 1° febbraio 1996, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 aprile 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 43.033 miliardi;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio, 12 e 23 febbraio, 15 e 25 marzo, 11 aprile 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2006, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quattordicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 gennaio 1996, ed in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 maggio 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, entro le ore 13 del giorno 29 aprile 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avra inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tredicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 aprile 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della tredicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 25 gennaio 1996. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni ne superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su piu offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per novantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 2 maggio 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrate al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in L. 71.250.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2006, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1996

Il Ministro: DINI

96A2737

DECRETO 23 aprile 1996.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata triennale, con godimento 15 aprile 1996, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 aprile 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 43.033 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 15 aprile 1996/1999, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 15 aprile 1996-1999, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gezzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 15 aprile 1996 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 30 aprile 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un fuzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 aprile 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 maggio 1996 al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse netti per 18 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 3 maggio 1996 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 9,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per 18 giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 15 aprile 1996/1999. Dette operazioni avranno inizio il 3 maggio 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero dei tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in lire 95.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondenti al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1996

Il Ministro: DINI

96A2738

DECRETO 23 aprile 1996.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° maggio 1996, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 aprile 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 43.033 miliardi;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° maggio 1996/2001, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° maggio 1996-2001, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno, di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° maggio 1996 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 30 aprile 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indizzzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un fuzionario del tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di

assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 aprile 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 maggio 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse netti per due giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 3 maggio 1996 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 9,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per due giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2, sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° maggio 1996/2001. Dette operazioni avranno inizio il 3 maggio 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sara operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero dei tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in lire 118.750.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondenti al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1996

Il Ministro: DINI

96A2739

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 10 gennaio 1996.

Istituzione del servizio di controllo interno.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 3-*quater* della legge 11 luglio 1995, n. 273, di conversione del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, con il quale sono state impartite disposizioni in ordine all'istituzione del servizio di controllo interno di cui all'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, per le amministrazioni che non hanno adottato il regolamento per l'istituzione del surrichiamato servizio;

Considerato che il Consiglio di Stato non ha ancora espresso il richiesto parere sullo schema di regolamento del servizio di controllo interno nei confronti dell'attività amministrativa del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Ritenuto di doversi dare intanto attuazione al citato art. 3-*quater* della legge 11 luglio 1995, n. 273, in quanto trattasi di norma imperativa di immediata applicazione e di dovere quindi procedere all'istituzione del servizio di controllo interno presso questo Dicastero;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione servizio di controllo interno

È istituito, ai sensi dell'art. 3-*quater* della legge 11 luglio 1995, n. 273, il servizio di controllo interno, posto in posizione di autonomia, alle dirette dipendenze del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 2.

Funzioni di controllo

1. Al servizio di cui all'art. 1 compete verificare, mediante valutazione comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare esso:

a) accerta la rispondenza di risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nonché la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro;

b) svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;

c) stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e d'intesa, ove possibile, con i responsabili dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.

2. Il servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.

3. I risultati dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente al dirigente generale competente ed al Ministro.

Art. 3.

Composizione del servizio

1. Il servizio si articola in direzione, nucleo e segreteria.

2. La direzione del servizio è composta da:

Frascione dott. Emidio - consigliere di Stato - al quale sono attribuite funzioni di presidente;

Ricozzi dott.ssa Clara - dirigente generale della Direzione generale della motorizzazione civile;

D'Aniello dott. Felice - dirigente generale del soppresso Ministero della marina mercantile.

3. Il nucleo del servizio è composto da:

Dellisanti dott. Nicola - dirigente della Marina mercantile;

Iantaffi prof. Ernesto - dirigente della Ragioneria generale dello Stato, comandato presso il Ministero dei trasporti e della navigazione;

Bifaretti dott. Orlando - dirigente della Direzione generale della motorizzazione civile;

Cappella dott. Giuseppe - dirigente della Marina mercantile;

Giannuzzi dott. ing. Carlo - dirigente della Direzione generale della motorizzazione civile;

D'Albore dott. Elpidio - dirigente della Direzione generale dell'aviazione civile;

4. La segreteria è composta da:

D'Anna dott. Nicola - funzionario amministrativo - Dir. gen. av. civile;

Visco dott. ing. Raffaele - ing. dir. coord. - Dir. gen. av. civile;

Tempra dott. Mauro - funzionario amministrativo - Dir. gen. M.C.T.C.;

Samgiorgio dott. Paolo - funzionario amministrativo - Dir. gen. M.C.T.C.;

La Rosa dott. Roberto - collaboratore amministrativo - cont. - Dir. gen. M.C.T.C.;

Robert rag. Romana - operatore statistico - Dir. gen. M.C.T.C.;

Chingari Daniela - operatore amministrativo - Dir. gen. M.C.T.C.;

Senesi Elvira - coadiutore - Dir. gen. M.C.T.C.;

La Guardia Giuseppe, addetto alle lavorazioni - Dir. gen. M.C.T.C.

Con successivo decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione si provvederà a completare la struttura della segreteria.

5. Gli incarichi di cui ai commi da 2 a 4 sono attribuiti senza alcun onere per lo Stato.

Roma, 10 gennaio 1996

Il Ministro: CARAVALE

96A2675

MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

DECRETO 21 novembre 1995.

Rettifica del decreto ministeriale 21 dicembre 1967 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Chianciano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 1968, con il quale ai sensi della predetta legge è stata dichiarata di notevole interesse pubblico una zona sita nel comune di Chianciano;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena e Grosseto con nota n. 2749 del 7 marzo 1995 ha evidenziato come nel testo del suindicato decreto ministeriale ed altresì nella trascrizione del verbale dell'adunanza del 15 aprile 1966 della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, entrambi pubblicati nella sopramenzionata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 400, seconda colonna rispettivamente al rigo 11 e al rigo 60, per mero errore materiale, sono state omesse le parole «da questo punto, linea retta fino alla località Casa Nuova Simoneschi», parole invece presenti nell'originale del verbale suindicato;

Rilevata pertanto la necessità di procedere ad una integrazione del decreto ministeriale in questione;

Dispone:

Il decreto ministeriale 21 dicembre 1967, con il quale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stata dichiarata di notevole interesse pubblico una zona sita nel comune di Chianciano è così integrato: nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 1968, alla pagina 400, seconda colonna rispettivamente al rigo 11 ed al rigo 60, dopo le parole «territorio comunale», sono aggiunte le parole «Da questo punto, linea retta fino alla località Casa Nuova Simoneschi».

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena e Grosseto provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto, venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento di esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici dello stesso comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 21 novembre 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 47

96A2703

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 13 febbraio 1996.

Nuova disciplina della sperimentazione musicale, nelle scuole medie statali ad indirizzo musicale.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed in particolare l'art. 278, concernente «sperimentazione ed innovazioni di ordinamenti e strutture»;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979, concernente programmi, orari e prove di esame per la scuola media statale;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1979 che disciplina attualmente la sperimentazione di strumenti musicali nelle scuole medie;

Ritenuto che permane tuttora la validità dell'integrazione, in via sperimentale, dell'educazione musicale curricolare con l'insegnamento di strumenti musicali, come ricerca di innovazione di ordinamenti e strutture da collocarsi nella prospettiva di un più ampio riordino dell'assetto degli studi musicali nell'ordinamento scolastico;

Ravvisata la necessità, sulla base delle esperienze fin qui maturate, di procedere ad un riordino della regolamentazione contenuta nel succitato decreto ministeriale, sia per adeguare l'impianto normativo al mutato contesto socio-culturale alle attese dell'utenza, e alle variazioni intervenute nel quadro legislativo generale di riferimento sia nell'intento di valorizzare i relativi corsi e la professionalità docente;

Considerato che tale esperienza sperimentale deve trovare ulteriore, progressiva diffusione sul territorio, allo scopo di soddisfare in maniera sempre più estesa e adeguata la crescente richiesta di fruizione della cultura musicale da parte delle giovani generazioni, attraverso un

modello organizzativo che assorbendo altre esperienze, consenta un approccio più idoneo e ordinato al fatto musicale inteso nella sua globalità;

Ritenuto che la realizzazione di obiettivi di qualità può essere assicurata mediante l'adozione di regole che consentano il reclutamento dei docenti forniti di particolari requisiti artistici, professionali e didattici, a garanzia del possesso della preparazione necessaria per l'espletamento dello specifico insegnamento;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione formulato il 29 gennaio 1996;

Decreta:

Art. 1.

Collocazione e finalità dei corsi

1. I corsi sperimentali ad indirizzo musicale di cui al presente decreto costituiscono parte integrante del progetto metodologico-didattico della scuola media e si realizzano nell'ambito della programmazione educativo-didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti, in sintonia con la premessa ai programmi della scuola media. Gli stessi, pur non essendo indirizzati a prevalenti prospettive specialistiche, non escludono, per la loro specificità, una valenza funzionale e propedeutica alla prosecuzione degli studi musicali.

2. Detti corsi sono finalizzati a:

concorrere a promuovere la formazione globale dell'individuo offrendo al preadolescente, attraverso una piu compiuta applicazione ed esperienza musicale, della quale e parte integrante lo studio specifico di uno strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa, di consapevolezza della propria identità e, quindi, di capacità di operare scelte nell'immediato e per il futuro;

consentire al preadolescente, in coerenza con i suoi bisogni formativi, una consapevole appropriazione del linguaggio musicale nella sua globalità, inteso come mezzo di espressione e di comunicazione, di comprensione partecipativa dei patrimoni delle diverse civiltà, di sviluppo del gusto estetico e del giudizio critico;

fornire, per la loro elevata valenza espressiva e comunicativa, ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche ad alunni portatori di situazioni di svantaggio.

Art. 2.

Organizzazione del corso sperimentale

1. Il corso triennale sperimentale di insegnamento di strumenti nelle scuole medie ad indirizzo musicale ha inizio nella prima classe e si estende gradualmente, negli anni scolastici successivi, alla seconda e alla terza.

2. Il corso si articola sull'insegnamento di non meno di tre strumenti, scelti fra almeno tre dei seguenti gruppi:

a) strumenti a tastiera;

b) strumenti a corda;

c) strumenti a fiato;

d) strumenti a percussione.

3. All'interno delle classi del corso sperimentale deve costituirsi un gruppo di almeno cinque o sei alunni per ciascuno strumento prescelto. In ragione del numero complessivo degli alunni di ciascuna classe potranno formarsi anche gruppi di consistenza inferiore, ma, in ogni caso, con non meno di tre alunni.

4. Nel corso sperimentale sono assegnate alle discipline musicali quattro ore settimanali cosi suddivise: tre ore di educazione musicale, di cui una di solfeggio; un'ora individuale di strumento musicale. L'effettuazione delle ore individuali di strumento. le modalità di partecipazione degli alunni alla lezione e di ascolto partecipativo vanno definite nell'ambito della programmazione didattico-educativa del consiglio di classe.

5. Per i corsi che attuano il tempo prolungato l'autorizzazione della sperimentazione di strumento comporta, rispetto all'orario già svolto, l'aggiunta di due ore, nelle quali non sono consentite compresenze.

6. Nell'ambito del monte ore complessivo dell'insegnamento strumentale il collegio dei docenti individua una quota non superiore al 20% nella quale, al fine di favorire momenti e processi interattivi ed associativi, gli alunni dei corsi sperimentali, con la compresenza del docenti delle varie specialità musicali, svolgono attività di «musica di insieme».

Art. 3.

Formazione del corso sperimentale

1. Le classi del corso di sperimentazione di strumento sono formate con gli stessi criteri, anche numerici, previsti per le classi normali.

2. La costituzione di cattedre conseguente all'attivazione di corsi sperimentali deve essere contenuta nei limiti dell'incremento di organico consentito per la globalità delle attività di sperimentazione dall'annuale ordinanza sugli organici.

3. La sperimentazione può essere attuata esclusivamente su un corso unitario e, pertanto, le classi di cui al comma 1, non possono essere formate con alunni provenienti da classi diverse. L'inserimento nella classe sperimentale di alunni provenienti da sezioni diverse è ammesso, in via eccezionale, per motivi connessi allo studio della lingua straniera.

4. Il provveditore agli studi sulla base dell'annuale decreto interministeriale relativo alla formazione delle classi, valuta l'opportunità di autorizzare Il funzionamento delle classi successive alla prima con un numero di alunni inferiore al minimo stabilito dal predetto decreto interministeriale.

5. Il corso è formato da alunni che, entro i termini previsti per l'iscrizione, abbiano manifestato la volontà di frequentare il corso stesso e che abbiano superato l'apposita prova orientativo-attitudinale, funzionale al raggiungimento delle finalità della sperimentazione,

dinanzi ad una commissione presieduta dal preside o da chi ne esercita le funzioni, e composta da un docente di ciascuno strumento il cui insegnamento è impartito nella scuola nonché da un docente di educazione musicale, in servizio nella scuola medesima, nominati dal Preside stesso.

6. È consentita l'autorizzazione all'attivazione di corsi sperimentali in più scuole dello stesso distretto solo ove sia assicurato il rispetto di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.

7. È consentita l'ammissione di alunni alla seconda o alla terza classe del corso sperimentale previo esame integrativo nelle discipline musicali da sostenere dinanzi alla commissione di cui al comma precedente.

8. Qualora la scuola intenda introdurre l'insegnamento di altri strumenti, la commissione è integrata con docenti di tali strumenti, designati dal provveditore agli studi.

9. Dal Provveditore agli studi è parimenti nominata la commissione nel caso di corso di nuova istituzione. Essa è composta dal preside, o da chi ne esercita le funzioni, da un docente di educazione musicale della scuola e da docenti di comprovata esperienza per gli insegnamenti di strumento previsti nel progetto sperimentale.

10. Gli esami di licenza media si svolgono secondo le modalità previste dalle annuali disposizioni di normativa secondaria in materia. Ne costituisce parte integrante la verifica dei risultati e delle competenze raggiunti attraverso il percorso sperimentale. La scuola rilascia apposito attestato dal quale risulti la frequenza del corso.

Art. 4.

Presentazione e strutturazione del progetto sperimentale

1. La richiesta intesa ad ottenere l'attivazione del corso sperimentale deve essere inoltrata dalle istituzioni scolastiche nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano in via generale la materia della sperimentazione. Gli stessi termini e modalità vanno osservati per le richieste di rinnovo con modifica inerenti l'introduzione di nuove specialità strumentali durante il ciclo triennale o al termine dello stesso.

2. Il progetto di sperimentazione deve essere strutturato in coerenza con le finalità delineate nell'art. 1 e secondo le indicazioni riportate nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 5.

Diffusione sul territorio

1. Onde realizzare lo sviluppo dello studio dello strumento musicale e l'acquisizione di diversificati elementi di giudizio, nella prospettiva di un'istituzionalizzazione di tale sperimentazione, le scuole ad essa interessate vanno individuate in modo da conseguire un'equilibrata diffusione della sperimentazione stessa nelle singole realtà territoriali, assicurandone tendenzialmente la presenza in ciascun distretto.

2. L'autorizzazione all'attivazione di corsi sperimentali in più scuole dello stesso distretto è consentita solo ove sia assicurato il rispetto di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 3.

Art. 6.

Reclutamento dei docenti

1. L'insegnamento di strumento nei corsi sperimentali è conferito a docenti di educazione musicale a tempo indeterminato o mantenuti in servizio ai sensi dell'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ovvero ad aspiranti a supplenze purché i predetti siano in possesso di particolari requisiti artistici, professionali e didattici e del diploma specifico per l'insegnamento dello strumento presente nel corso.

2. Per ciascuno strumento è compilato un apposito elenco prioritario, permanente ed aggiornabile ogni triennio, nel quale sono iscritti, a domanda, i docenti appartenenti alle categorie di cui al comma precedente graduati secondo l'ordine del punteggio a ciascuno attribuito sulla base della tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato *B* del presente decreto.

3. Per l'inserimento nell'elenco prioritario gli aspiranti debbono conseguire un punteggio minimo di idoneità pari a punti 78 (settantotto), di cui almeno 30 (trenta) legati alla valutazione dei titoli artistico-professionali alla cui determinazione concorre anche il servizio prestato nello specifico insegnamento di strumento musicale nei corsi sperimentali delle scuole medie ad indirizzo musicale.

4. Nell'ambito degli elenchi prioritari compilati per ciascuna specialità strumentale è attribuita precedenza assoluta nella costituzione del rapporto di lavoro ai docenti di educazione musicale a tempo indeterminato. Tale precedenza opera nel solo limite numerico delle eventuali posizioni di soprannumerarietà esistenti nell'organico provinciale di educazione musicale, indipendentemente dal fatto che il docente, iscritto a domanda nell'elenco prioritario, si trovi o meno, individualmente, in tale posizione.

5. Al fine di salvaguardare la continuità didattica i docenti di strumento hanno titolo alla conferma nelle classi conseguenziali. Tale conferma non può però costituire titolo di precedenza nella fase di reclutamento ed opera solo nei confronti dei soggetti che comunque maturano il diritto alla costituzione del rapporto in relazione alla posizione occupata negli appositi elenchi.

6. Oltre agli elenchi prioritari sono compilati anche degli elenchi aggiuntivi nei quali sono graduati, secondo l'ordine del punteggio attribuito, coloro che non abbiano raggiunto il punteggio minimo di idoneità previsto dal precedente comma 3. Gli elenchi aggiuntivi saranno utilizzati per la costituzione dei rapporti di lavoro qualora i candidati che abbiano conseguito l'idoneità non siano sufficienti a coprire i posti disponibili ovvero nessuno l'abbia conseguita. La precedenza assoluta riconosciuta ai docenti di educazione musicale a tempo indeterminato nei limiti di cui al comma precedente, si applica anche con riferimento agli elenchi aggiuntivi, nel caso sia necessario ricorrere alla loro utilizzazione.

7. Nel caso di esaurimento dell'elenco prioritario e dell'annesso elenco aggiuntivo i provveditori agli studi faranno ricorso alla graduatoria vigente per il conferi-

mento delle supplenze di educazione musicale stipulando il contratto di lavoro con l'aspirante ivi iscritto e meglio graduato che sia in possesso del diploma per lo specifico strumento cui l'insegnamento si riferisce. In caso di ulteriori necessità i rapporti saranno costituiti dai capi di istituto sulla base delle graduatorie di istituto.

8. Il provveditore agli studi stipula contratti di utilizzazione, per il corrispettivo delle ore necessarie, se trattasi di docenti a tempo indeterminato e costituisce rapporti di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche negli altri casi.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto in materia di presentazione delle domande e di costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, si applica la normativa di carattere generale che disciplina le supplenze del personale docente.

10. Il personale docente a tempo indeterminato di educazione musicale e quello beneficiario dell'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che intenda chiedere l'inclusione negli elenchi prioritari, deve produrre apposita istanza nei termini e con le modalità previste nella normativa richiamata dal precedente comma.

11. La determinazione del criteri di massima, la valutazione dei titoli e la compilazione degli elenchi prioritari ed aggiuntivi per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate sulla base della tabella di cui al precedente comma 2, da apposite commissioni, distinte per ciascun elenco, presiedute dal provveditore agli studi o da un suo delegato, e composte da:

un docente dello specifico strumento del conservatorio di musica della provincia o, in mancanza, di provincia viciniore;

due presidi di scuole medie nelle quali si attui la sperimentazione di indirizzo musicale;

un insegnante di corso sperimentale con il quale sia stato stipulato contratto per strumento diverso da quello cui si riferiscono gli elenchi da compilare;

un insegnante a tempo indeterminato di educazione musicale che non abbia prodotto domanda per l'inclusione negli elenchi e sia in possesso del diploma relativo allo strumento cui si riferisce la specifica graduatoria.

In mancanza di docenti in possesso del diploma specifico, per i membri ai quali sia richiesto tale requisito, si fa ricorso a coloro che possiedono diplomi di strumenti affini. Nelle province nelle quali gli elenchi si compilano per la prima volta le commissioni sono composte da presidi o docenti individuati dal provveditore agli studi sulla base di accertate esperienze possedute nelle discipline musicali.

12. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un impiegato di livello non inferiore al quinto, in servizio presso il provveditorato agli studi.

13. I componenti della commissione e il segretario sono nominati dal provveditore agli studi.

Art. 7.

Diritti e doveri del docenti

1. I docenti di strumento sono tenuti all'osservanza degli obblighi di servizio previsti dalle disposizioni vigenti.

2. Le ore di insegnamento di educazione musicale, complessivamente determinate in tre per ciascuna classe in cui si attua la sperimentazione, sono normalmente assegnate ad unico docente. Tuttavia, quando in ragione del numero degli alunni che compongono i gruppi nelle classi del corso, il docente di strumento abbia un orario inferiore a quello di cattedra, le ore di solfeggio musicale possono essere attribuite allo stesso dopo aver assicurato il completamento dell'orario di cattedra a tutti i docenti di educazione musicale di ruolo titolari nella scuola che attua il progetto sperimentale e, comunque, a condizione che ciò non comporti aggravi di spesa. Detto completamento non riguarda il docente di educazione musicale che sia titolare di cattedra orario esterna che, di fatto, non abbia subito contrazioni.

3. In ogni altro caso i docenti di strumento sono tenuti al completamento dell'orario di cattedra ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

4. A norma di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del presente decreto, l'insegnamento di strumento costituisce parte integrante del complessivo impianto educativo della scuola media. Pertanto i docenti di strumento partecipano a tutte le fasi di programmazione/valutazione degli organi collegiali e dell'attività educativa al fine di collocare la loro disciplina nell'ambito del progetto educativo di istituto.

5. Gli stessi docenti esprimono un articolato giudizio, sia in sede di valutazione periodica e finale che in sede di esami di licenza. Il collegio del docenti delibera l'integrazione dei criteri sulla base del quali effettuare tale valutazione.

6. L'insegnamento di strumento prestato nei corsi che attuano la sperimentazione di indirizzo musicale è equiparato a tutti gli effetti all'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola media.

Art. 8.

Comitato tecnico provinciale

1. Presso ciascun provveditorato agli studi è costituito un comitato tecnico provinciale, presieduto dal provveditore agli studi o da un suo delegato e composto da:

un funzionario in servizio presso l'ufficio scolastico provinciale;

un ispettore tecnico designato dal sovrintendente scolastico regionale d'intesa con il competente coordinatore della segreteria tecnica;

il direttore del conservatorio di musica della provincia o, in mancanza, di provincia viciniore ovvero un suo delegato;

due presidi di scuole medie nelle quali si attui la sperimentazione musicale;

un docente di educazione musicale e un docente di strumento in servizio su corso nel quale si attui la sperimentazione di cui al presente decreto.

2. Il comitato tecnico provinciale ha il compito di:

promuovere e coordinare l'attività di sperimentazione musicale svolta nelle istituzioni scolastiche della provincia;

indicare i criteri generali di valutazione e gli ambiti operativi delle prove orientativo-attitudinali degli alunni;

promuovere e programmare corsi di aggiornamento per gli insegnanti impegnati nella sperimentazione;

promuovere e programmare attività musicali collaterali, scolastiche ed extrascolastiche, anche con la collaborazione del locale conservatorio di musica, ove esistente, e di organismi musicali operanti nella regione e con il concorso degli enti locali, di altri enti pubblici che abbiano fra le finalità istituzionali la diffusione della cultura musicale nonché altri qualificati enti, espressione del mondo economico e produttivo.

3. I componenti del comitato sono nominati dal provveditore agli studi. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 9.

Comitato scientifico didattico

1. Presso ciascuna istituzione scolastica nella quale si attui la sperimentazione musicale è istituito apposito comitato scientifico-didattico, presieduto dal capo d'istituto o da chi ne esercita le funzioni, e composto, per nomina dello stesso capo d'istituto, da:

gli insegnanti di educazione musicale e gli insegnanti di strumento impegnati nella sperimentazione stessa;

uno degli insegnanti di materie non musicali in servizio nelle classi del corso che attua la sperimentazione;

uno degli insegnanti in servizio in corsi che non attuano la sperimentazione;

due genitori eletti dall'assemblea del corso.

2. Il comitato ha il compito di:

seguire costantemente l'andamento organizzativo e didattico della sperimentazione anche al fine di formulare al comitato tecnico provinciale proposte in funzione di eventuali iniziative di aggiornamento;

coordinare i programmi e le metodologie all'interno del progetto educativo della scuola;

stabilire, sulla base dei criteri generali dettati dal comitato tecnico provinciale, contenuti, criteri e modalità per lo svolgimento delle prove attitudinali.

Art. 10.

Vigilanza

1. Il provveditore agli studi, attraverso l'accertamento tecnico ispettivo, da attuarsi nelle forme previste, esercita nei confronti delle istituzioni scolastiche interessate la necessaria vigilanza sull'attuazione del progetto sperimentale e sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto. Esso svolge altresì opera per il sostegno e la promozione dell'attività strumentale nelle scuole medie.

2. Lo stesso capo dell'ufficio scolastico provinciale, a tal proposito, provvede a comunicare tempestivamente alla direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado l'eventuale mancata attivazione della sperimentazione e i motivi che ne sono alla base nonché qualsiasi altra circostanza che possa incidere sulla prosecuzione della sperimentazione stessa

3. Resta salva ogni specifica iniziativa che la Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado dovesse ritenere di assumere direttamente, ivi compresa, eventualmente, l'istituzione di un apposito comitato a livello centrale per la valutazione ed il monitoraggio delle esperienze.

Art. 11.

Norme transitorie e finali

1. I progetti di sperimentazione di strumenti musicali, elaborati ed approvati in vigenza della normativa contenuta nel decreto ministeriale 3 agosto 1979, conservano validità limitatamente alle classi dello specifico corso per il quale essi sono stati autorizzati. Perché le predette attività di sperimentazione possano trovare attuazione anche nelle prime classi dello stesso corso, funzionanti a partire dall'anno scolastico 1996-97, dovranno essere presentate, a cura delle scuole interessate, apposite delibere dei consigli di istituto e dei collegi dei docenti dalle quali risulti l'adesione incondizionata da parte dei suddetti organi collegiali alle modalità organizzative della sperimentazione di strumenti musicali contenute nel presente decreto, nonché alle linee di indirizzo strutturali contenute nell'allegato *A*.

La mancata adozione delle delibere o la non osservanza delle norme organizzatorie prescritte costituirà motivo di revoca del provvedimento autorizzatorio. Con successive disposizioni sarà indicato il termine di presentazione delle delibere di cui sopra.

2. Gli elenchi prioritari compilati sulla base della precedente normativa cessano di avere effetto con i rapporti instaurati per l'anno scolastico 1995-96. Per l'anno scolastico 1996-97 sono formulati nuovi elenchi prioritari ed aggiuntivi sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 6 del presente decreto. Per i successivi aggiornamenti si richiama quanto disposto nel comma 2 del medesimo articolo. Nella prima applicazione del presente decreto gli elenchi hanno validità per un biennio al fine di allinearne la scadenza a quella prevista per le graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze.

3. A regime, i termini per la presentazione delle domande di inclusione da parte degli aspiranti e di pubblicazione degli elenchi da parte dei provveditori agli

studi sono gli stessi previsti dalla normativa generale sul conferimento delle supplenze. Con separato atto saranno stabiliti i termini per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi da compilare per l'anno scolastico 1996-97.

4. Negli stessi termini e con le stesse modalità previste dalla normativa generale gli interessati potranno produrre istanza per l'inclusione nelle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee.

5. Può essere richiesta l'inclusione negli elenchi prioritari ed aggiuntivi di una sola provincia.

6. Coloro che, dopo aver costituito un rapporto di lavoro per l'insegnamento di strumento nei corsi sperimentali, stipulino altro contratto con i conservatori o, comunque, abbandonino la supplenza loro conferita, sono depennati dagli elenchi, nei quali potranno essere reinseriti nel successivo anno scolastico, solo dietro presentazione di apposita istanza da produrre entro il 31 luglio di ciascun anno.

Roma, 13 febbraio 1996

Il Ministro: LOMBARDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1996
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 81

ALLEGATO *A*

STRUTTURAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE

Il progetto di sperimentazione musicale formulato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, dovrà prevedere in particolare:

gli obiettivi da raggiungere in riferimento alle finalità dei corsi sperimentali;

gli ambiti dei contenuti da privilegiare; i procedimenti metodologici da seguire; i mezzi e gli strumenti da utilizzare; le strutture organizzative da assumere;

i criteri e le modalità di verifica e di valutazione dei risultati ottenuti nei confronti degli obiettivi prefissati dal progetto sperimentale e della programmazione del nuovo percorso di educazione musicale;

le modalità di attuazione delle prove attitudinali;

le attività di aggiornamento.

Nel caso di progetto di sperimentazione da attivare su un corso funzionante a tempo prolungato, dovranno essere chiaramente individuate le motivazioni del percorso didattico complessivo dalle quali dovranno emergere con chiarezza obiettivi, e strutture che rendano compatibile l'innesto sperimentale specifico su un modulo cui già di per se sono ascrivibili finalità particolari.

L'educazione musicale, comprensiva dello studio dello strumento musicale, è parte integrante dell'intero progetto educativo.

In tal senso saranno indispensabili momenti di raccordo tra l'esperienza musicale nel suo complesso e le discipline del curricolo.

Gli itinerari didattici dello studio dello strumento, costruiti in armonia con le finalità della sperimentazione, si avvarranno di innovazioni rispetto alla didattica, alla metodologia, ai repertori.

Nei procedimenti organizzativi dell'attività didattica sarà utile l'incentivazione del lavoro di gruppo sia all'interno della stessa classe, sia nell'ambito del corso sperimentale, mediante lo studio e la realizzazione del repertorio per piccoli complessi orchestrali e corali od attività espressivo-creative.

Alla fine del triennio gli alunni dovranno aver comunque realizzato una corretta impostazione strumentale e l'acquisizione di abilità di lettura e di esecuzione.

L'educazione musicale e la disciplina strumentale sono parte integrante dell'intero progetto educativo.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

I - TITOLI CULTURALI.

a) Diploma di strumento attinente alla graduatoria:

con votazione fino a 7/10: punti 6;

con votazione fino a 9/10: punti 8;

con votazione fino a 10/10: punti 10;

con votazione fino a 10/10 e lode: punti 12.

b) Altro diploma di strumento, attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato da conservatori statali di musica o da istituti musicali pareggiati: punti 3.

c) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria: punti 3.

d) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera: punti 1,50.

e) Laurea che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale: punti 4.

f) Laurea diversa da quella che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale: punti 2.

g) Diploma di istruzione secondaria di II grado: punti 1.

h) Superamento delle prove di esame nei concorsi, per titoli ed esami, nei Conservatori di musica, relativi allo specifico strumento cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di Educazione musicale nell'istruzione secondaria di 1° grado: punti 6.

i) Superamento delle prove di esame nei concorsi, per esami e titoli, nei Conservatori di musica, per strumenti diversi da quello cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nell'istruzione secondaria di 2° grado: punti 3.

Nota alla categoria I.

Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia.

II - TITOLI DIDATTICI.

a) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei corsi di sperimentazione musicale nella scuola media per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: punti 18; per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 18): punti 3;

b) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei Conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: punti 9; per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 9): punti 1,50;

c) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di II grado per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: punti 6; per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6): punti 1;

d) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media punti 4,5, per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 4,5): punti 0,75;

e) per il servizio prestato in qualità di docente di strumento nei corsi di cui all'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270. punti 3,50

Note alla categoria II

Si valuta come anno intero il periodo di servizio di almeno centottanta giorni

Vanno valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio.

Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più favorevole

III - TITOLI ARTISTICI (fino ad un massimo di punti 66).

a) attività concertistica solista e in complessi da musica da camera (dal duo in poi).

per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: da punti 1 a punti 2;

per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria. da punti 0,5 a punti 1;

b) attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare. da punti 1 a punti 6;

c) 1°, 2° o 3° premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito). da punti 1 a punti 3,

d) idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di enti lirici o Orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6). da punti 1 a punti 3,

e) composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6)· da punti 0,5 a punti 1,

f) corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria: da punti 1 a punti 2;

per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria: da punti 0,5 a punti 1;

g) altre attività musicali documentate (per ciascun titolo). da punti 0,2 a punti 1.

Note alla categoria III.

Tutti i titoli della presente categoria debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza.

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.

Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.

Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.

96A2695

DECRETO 26 febbraio 1996.

Approvazione dei piani e programmi di formazione e delle modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale degli insegnanti per le classi di concorso di cui all'allegato 1 al presente decreto.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale n. 334 del 25 ottobre 1995 registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1995, registro n. 1, foglio n. 306, che approva i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale degli insegnanti per le classi di concorso di cui all'allegato n. 1 del decreto medesimo;

Considerata la necessità di approvare i programmi di formazione e le modalità di verifica finale di altre classi di concorso, per le quali deve essere anche avviata l'attività di riconversione;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che ha reso il proprio parere nella adunanza del 30 gennaio 1996;

Decreta:

Articolo unico

Ad integrazione del decreto ministeriale n. 334 del 25 ottobre 1995 citato in premessa, fermo restando quanto disposto dallo stesso nell'articolo unico, sono approvati i piani e i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale degli insegnanti per le classi di concorso di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto è soggetto ai prescritti controlli di legge.

Roma, 26 febbraio 1996

Il Ministro: LOMBARDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1996
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 82

ALLEGATO 1

PROGRAMMI E MODALITÀ D'ESAME DEI CORSI DI RICONVERSIONE PROFESSIONALI DEGLI INSEGNANTI

Classi di concorso
42/A - Informatica;
57/A - Scienza degli alimenti,
75/A - Dattilografia.

A. INDICAZIONI GENERALI

Tenuto conto che:

la natura degli insegnamenti interessati e la diversità delle esperienze professionali pregresse richiedono ai corsisti un notevole impegno nel recupero della preparazione disciplinare specifica;

l'articolazione e la tipologia degli insegnamenti in questione presuppongono l'utilizzo di parte delle modalità didattico-metodologiche già in possesso dei corsisti;

i corsi sono così strutturati:

B. STRUTTURA DEI CORSI

B - Relativo alle seguenti classi 42/A - 57/A - 75/A

Attività	Ore	Perc
1. Approfondimento e/o aggiornamenti disciplinari (1)	40	50%
2. Analisi della/e disciplina/e (2)	16	20%
3. Didattica della disciplina (3)	24	30%
TOTALE .	80	100%

(1) Gli interventi dovranno riguardare tematiche generali che, per la loro complessità ed il loro carattere di novità, non solo rivestono particolare importanza, ma presentano anche oggettiva difficoltà ad essere appresi autonomamente

(2) L'attività dovrà consistere nello stimolare i corsisti, con una o più lezioni introduttive, ad individuare la struttura concettuale che connota la/le disciplina/e per giungere a dominarla/e e coglierne tanto la valenza formativa quanto la rilevanza professionale

(3) L'azione formativa dovrà essere tesa ad impegnare i corsisti in attività di programmazione, nella stesura di piani di lavoro (riferiti ad alcuni fra i percorsi più diffusi), nell'elaborazione di moduli didattici, nella produzione di prove di verifica strutturate o semistrutturate

Si dovrà aver cura di articolare il corso in momenti di lezione, momenti di lavoro di gruppo e di autoformazione, eventuali attività di laboratorio e momenti di verifica periodica del lavoro svolto.

Si suggerisce di fornire ai corsisti un'adeguata bibliografia sulle tematiche affrontate.

C. MODALITÀ DI VERIFICA FINALE.

a) La verifica finale dei corsi aventi valore abilitante si basa su una prova scritta ed una orale.

1. La prova scritta consiste nella trattazione di un argomento scelto fra tre proposti nell'ambito degli argomenti previsti dai programmi dei corsi. Nella trattazione ne sarà anche posta in evidenza l'organizzazione didattica indicando.

la collocazione dell'intervento didattico in un ipotetico piano di lavoro annuale;

i prerequisiti degli alunni;

l'organizzazione dell'intervento didattico in una o più ore di lezione con la specificazione degli esiti formativi e della scaletta dei contenuti,

le modalità di acquisizione degli elementi per la valutazione, nonché l'individuazione degli strumenti di verifica ritenuti più idonei;

la descrizione degli strumenti didattici e dei metodi da utilizzare.

2 La prova orale si avvia con la discussione sul contenuto della prova scritta e continua con un colloquio sugli argomenti oggetto dei moduli che formano il programma d'esame.

b) I corsi di riconversione non aventi valore abilitante si concludono, a norma dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 231/1994, con il rilascio ai docenti corsisti, che hanno partecipato con regolarità e profitto ad almeno l'80% delle ore di attività modulare, di un attestato di frequenza del corso medesimo che contenga l'indicazione di eventuali crediti formativi, come anche previsto dal decreto sopracitato.

D ARGOMENTI DEI PERCORSI FORMATIVI

CLASSE DI CONCORSO INFORMATICA 42/A

Modelli dell'informatica.

soluzione dei problemi: processi euristici e processi algoritmici;

proprietà degli algoritmi costrutti fondamentali, complessità;

algoritmi notevoli: ordinamento, ricerca, fusione;

sistemi logico-deduttivi,

linguaggi formali. Sintassi e semantica.

Programmazione e linguaggi·

rappresentazione dei dati e delle procedure, tecniche di programmazione secondo i diversi paradigmi:

programmazione imperativa,

• programmazione rivolta agli oggetti;

programmazione non procedurale: funzionale e logica;

proprietà dei linguaggi di programmazione in relazione ai diversi paradigmi,

metodologia di costruzione dei programmi. Modularità. Documentazione.

Architettura dei sistemi di elaborazione

sistemi digitali e programmabili. I microprocessori. Programmazione a livello macchina e con linguaggi orientati alla macchina;

componenti di un sistema di elaborazione Unità centrale. Unità periferiche. Memorie e loro gerarchia;

elaboratori con un solo processore: tipologie di architetture e loro caratteristiche funzionali;

architetture parallele Sistemi multiprocessore. Sistemi a matrice.

La struttura dei programmi di base:

sistemi operativi tipologie, struttura e funzioni. Tipologie di interfaccia con l'utente. Icone e comandi;

la gestione delle risorse fisiche e dei programmi da parte del sistema operativo. Analisi delle prestazioni;

problemi di parallelismo e concorrenza;

programmi di elaborazione dei linguaggi. Interpreti e compilatori;

programmi applicativi di utilità generale.

Reti di elaboratori e reti di comunicazione:

fondamenti di comunicazioni: segnali, canali, mezzi e metodi di trasmissione (analisi funzionale). Modem;

protocolli. Standard di interfaccia, livelli e modelli;

reti locali e reti geografiche: architettura fisica, sistemi operativi e programmi di comunicazione;

servizi telematici.

Gestione delle informazioni:

analisi e progetto dei sistemi informativi. Archivi;

gestione degli archivi con linguaggi di programmazione;

basi di dati· struttura, progetto, linguaggi per la realizzazione e per l'interrogazione.

Sistemi multimediali·

rappresentazione dei diversi tipi di informazione: simboli, suoni, disegni, immagini;

componenti fisici per i sistemi multimediali;

strumenti di programmazione per i sistemi multimediali: linguaggi speciali orientati alle immagini, sistemi ipertestuali.

CLASSE DI CONCORSO SCIENZA DEGLI ALIMENTI 57/A

1. *La merceologia degli alimenti*·

definizione degli alimenti;

composizione chimica dell'organismo umano;

classificazione degli alimenti.

2. *Alimentazione e nutrizione:*

alimentazione e nutrizione;

il processo digestivo e l'assorbimento;

l'alimentazione come bisogno.

3. *La chimica degli alimenti:*

gli alimenti e le molecole;

elementi essenziali per l'uomo;

struttura atomica e legami;

i glucidi: struttra e proprietà;

i protidi: struttura e proprietà;

i lipidi: struttura e proprietà;

le vitamine: iposolubili, idrosolubili;

i sali minerali: funzioni;

l'acqua:

l'acqua potabile;

la durezza dell'acqua;

il bilancio idrico;

il ciclo dell'acqua;

inquinamento delle acque.

4. *Bilancio energetico e peso ideale:*

l'alimentazione e la dieta;

il bilancio energetico;

misura dell'energia degli alimenti;

calcolo del dispendio energetico dell'organismo;

calcolo dei nutrienti per una dieta razionale ed equilibrata;

i L.A.R.N.;

il peso ideale

5. *Le etichette alimentari:*

il codice a barre;

l'etichettatura nutrizionale;

criteri di scelta degli alimenti;

il peso netto;

6. *Le carni*.
le frodi alimentari;
classificazione merceologica;
caratteri differenziali delle carni da macello;
frollatura;
i tagli di bovini e suini,
carni alternative;
carni conservate,
i prodotti di salumeria,
caratteristiche nutritive,
estratti di carne;
frodi.

7. *I prodotti ittici*
pesci;
molluschi,
crostacei;
echinodermi;
caratteristiche nutritive,
conservazione,
frodi;
inquinanti'

8. *Le uova*
struttura e composizione;
le categorie commerciali;
come valutare la freschezza;
che cosa leggere nelle confezioni;
caratteristiche nutritive,
cottura

9. *Il latte e i suo derivati*.
il latte:
composizione e caratteristiche chimico-fisiche;
risanamento del latte;
i latti speciali;
lo yogurt;
la panna;
frodi del latte;
caratteristiche nutritive del latte,
il gelato;
i formaggi:
classificazione;
le denominazioni;
difetti e alterazioni,
i formaggi fusi;
i formaggi a pasta filata;
il mascarpone;
la ricotta;
caratteristiche nutritive dei formaggi;
frodi dei formaggi.

10. *Le sostanze grasse*·
i lipidi alimentari;
l'olio d'oliva;
i grassi animali,
la margarina

11 *I cereali e i loro derivati*
il frumento:
le farine,
il pane;
la pasta alimentare,
il riso
caratteristiche nutritive del riso;
il mais
caratteristiche nutritive del mais;
l'avena;
la segale,
l'orzo;
il miglio;
il grano saraceno

12. *La frutta*
caratteristiche e classificazione;
calendario della frutta

13. *Gli ortaggi*.
caratteristiche e classificazione,
calendario degli ortaggi

14. *I legumi*
caratteristiche,
preparazione dei germogli

15. *Le spezie e le erbe aromatiche*.

16. *I prodotti nervini*
il caffè:
lavorazione e torrefazione;
azione della caffeina;
varietà commerciali di caffè;
caffè decaffeinato;
surrogati del caffè;
il tè e le diverse varietà commerciali;
il cacao e le diverse varietà commerciali.

17. *Le bevande analcoliche*

18. *Le bevande alcoliche:*
composizione e classificazione,
produzione;
alterazioni;
frodi.

19. *La conservazione degli alimenti:*
metodi fisici di conservazione;
metodi chimici di conservazione:
metodi biologici. fermentazione

20. *Gli additivi alimentari*.
classificazione:
coloranti;
conservanti antimicrobici;
conservanti antiossidanti;
emulsionanti, stabilizzanti,
addensanti, gelificanti;
aromatizzanti;
codice E dei principali additivi ammessi per alimenti.

21. *La cottura degli alimenti:*
modificazioni da cottura a carico delle proteine, dei glucidi, dei lipidi, dei sali minerali, delle vitamine;
i sistemi di cottura,
variazioni in peso degli alimenti con la cottura.

22. *Dietetica:*
alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche;
dieta ipercalorica;
dieta ipocalorica;
dieta ricca di fibra;

dieta iposodica;

la dieta in gravidanza;

la dieta della nutrice,

la dieta della prima infanzia (0-3 anni);

la dieta della seconda infanzia e dell'età scolare (4-12 anni),

la dieta dell'adolescenza;

la dieta dell'età adulta;

la dieta della terza età,

dieta vegetariana.

23. *Igiene degli alimenti*

i batteri: la causa più comune di tossinfezione alimentare;

fonti e modalità di trasmissione dei contaminanti alimentari;

la conservazione degli alimenti a bassa temperatura;

la cottura per il risanamento degli alimenti.

24. *Igiene negli esercizi di ristorazione*

struttura e disposizione dei locali;

struttura delle cucine,

aree di lavoro,

locali di lavaggio;

deposito delle stoviglie;

servizi igienici e spogliatoi per il personale;

locali mensa, sale da pranzo;

attrezzature,

l'ambiente pulito,

sanificazione ambientale,

eliminazione dei rifiuti;

lotta agli insetti ed ai roditori,

idoneità sanitaria degli addetti alla manipolazione degli alimenti;

sorveglianza sanitaria;

igiene personale;

controllo interno e controllo di qualità,

sistema di analisi dei pericoli e dei punti di controllo critici;

elenco dei fattori di pericolo e liste di controllo sui pericoli relativi alla sicurezza degli alimenti.

25. *Il ruolo degli insegnamenti nelle formazioni del tecnico intermedio*:

le competenze professionali del docente di scienza degli alimenti, dell'insegnante tecnico-pratico di laboratorio di cucina e di laboratorio di sala-bar;

la scienza degli alimenti come competenza di base nella forma professionale;

la cultura della produzione nell'industria automatizzata;

obiettivi degli insegnamenti ed esigenze del mondo del lavoro.

26. *Il ruolo dei laboratori di scienze degli alimenti*

analisi della compresenza nei laboratori;

progettazione dell'attività di laboratorio.

27. *Strategie didattiche*

il raggiungimento di obiettivi cognitivi e di conoscenza,

le sinergie nella compresenza;

le prove strutturate sia per gli apprendimenti teorici che per quelli pratici.

CLASSE DI CONCORSO DATTILOGRAFIA 75/A

1. Struttura logica e funzionale dei sistemi programmabili.

2. Caratteristiche e funzioni dei sistemi operativi con particolare riferimento ad almeno uno fra quelli più diffusi.

3. Automazione d'ufficio:

sistemi di scrittura automatizzato (padronanza di almeno un sistema di tipo alfanumerico e uno di tipo grafico);

organizzazione e editing di un testo;

gestione di fogli elettronici;

gestione di archivi elettronici.

4. Utilizzo e programmazione (a livello elementare) di sistemi ipertestuali e multimediali.

5. Sistemi informativi aziendali automatizzati:

struttura, funzioni e procedure;

utilizzo di un pacchetto gestionale integrato (contabilità, gestione della vendita e del magazzino, amministrazione del personale);

applicazioni gestionali con l'utilizzo di fogli elettronici e di archivi.

96A2674

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 gennaio 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e provincie autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 13 maggio 1995 all'11 giugno 1995 nella provincia di Treviso;

piogge persistenti dal 15 maggio 1995 al 15 giugno 1995 nella provincia di Padova;

piogge persistenti dal 19 maggio 1995 al 6 giugno 1995 nella provincia di Venezia;

piogge persistenti dal 19 maggio 1995 al 19 agosto 1995 nella provincia di Rovigo;

piogge alluvionali 31 maggio 1995 nella provincia di Vicenza;

piogge alluvionali dall'8 giugno 1995 al 10 giugno 1995 nella provincia di Verona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica:

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova: piogge persistenti dal 15 maggio 1995 al 15 giugno 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Boara Pisani, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Camposampiero, Candiana, Carceri, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Casalserugo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Este, Granze, Legnaro, Lozzo Atestino, Masera di Padova, Masi, Megliadino San Fidenzio, Merlara, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Ponte San Nicolò, Pozzonovo, Rovolon, Saletto, San Giorgio delle Pertiche, San Martino di Lupari, San Pietro Viminario, Sant'Urbano, Saonara, Stanghella, Teolo, Terrassa Padovana, Trebaseleghe, Tribano, Vescovana, Vighizzolo D'este, Villa del Conte, Villa Estense, Villanova di Camposampiero, Vo;

Rovigo: piogge persistenti dal 19 maggio 1995 al 24 giugno 1995, dal 18 agosto 1995 al 19 agosto 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gavello, Giacciano con Baruchella, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo;

Treviso: piogge alluvionali dal 13 maggio 1995 all'11 giugno 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Casale sul Sile, Mogliano Veneto, Morgano, Preganziol, Resana, Zero Branco;

Venezia: piogge persistenti dal 19 maggio 1995 al 20 maggio 1995, dal 30 maggio 1995 al 31 maggio 1995, dal 5 giugno 1995 al 6 giugno 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, San Michele al Tagliamento, Santa Maria di Sala, Scorzè, Venezia, Vigonovo;

Verona: piogge alluvionali dell'8 giugno 1995, del 9 giugno 1995, del 10 giugno 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Nogara, Salizzole, Sanguinetto;

Vicenza: piogge alluvionali del 31 maggio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Agugliaro, Albettone, Alonte, Barbarano Vicentino, Brendola, Grancona, Lonigo, Orgiano, Poiana Maggiore, Sarego, Sossano, Zovencedo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A2696

DECRETO 23 aprile 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 28 marzo 1995 al 14 maggio 1995 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Salerno: gelate dal 28 marzo 1995 al 31 marzo 1995, dal 1° aprile 1995 al 30 aprile 1995, dal 1° maggio 1995 al 14 maggio 1995 - provvidenze di cui all'art 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Battipaglia, Bellizzi, Capaccio, Eboli, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Pontecagnano Faiano, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A2697

DECRETO 23 aprile 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Udine.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

eccesso di neve dal 24 gennaio 1996 al 26 gennaio 1996 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Udine: eccesso di neve dal 24 gennaio 1996 al 26 gennaio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Attimis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A2698

DECRETO 23 aprile 1996.

Modificazione al decreto ministeriale 11 luglio 1995, relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Messina.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la

individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 1995, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità dei venti sciroccali nel periodo dal 24 maggio 1994 al 19 luglio 1994 nella provincia di Messina;

Vista la delibera n. 33 del 1° febbraio 1996 con la quale la regione Sicilia propone di estendere ai territori dei comuni di Brolo, Casalvecchio Siculo, Falcone, Ficarra, Forza d'Agrò, Furnari, Gioiosa Marea, Letojanni, Mistretta, Monforte S. Giorgio, Motta d'Affermo, Naso, Nizza di Sicilia e Roccalumera della provincia di Messina, la dichiarazione di eccezionalità dei venti sciroccali nel periodo maggio-luglio 1994 per effetto dei danni alle produzioni, fermo restando il fabbisogno finanziario segnalato in precedenza;

Ritenuto di accogliere la predetta proposta integrativa;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 11 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1995, la dichiarazione di eccezionalità dei venti sciroccali del periodo maggio-luglio 1994 nella provincia di Messina è estesa al territorio dei comuni di Brolo, Casalvecchio Siculo, Falcone, Ficarra, Forza d'Agrò, Furnari, Gioiosa Marea, Letojanni, Mistretta, Monforte S. Giorgio, Motta d'Affermo, Naso, Nizza di Sicilia e Roccalumera, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, secondo comma, lettere *b), c), d), f),* della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A2699

DECRETO 23 aprile 1996.

Modificazione al decreto ministeriale 6 febbraio 1996, relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Palermo.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 1996, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità della siccità nel periodo primavera-estate 1995 nelle province di Caltanissetta, Enna, Palermo, Agrigento, Catania, Trapani;

Vista la delibera n. 32 del 1° febbraio 1996 con la quale la Regione siciliana propone di estendere al territorio del comune di Geraci Siculo, della provincia di Palermo, la dichiarazione di eccezionalità della siccità del periodo primavera-estate 1995 per effetto dei danni alle produzioni, fermo restando il fabbisogno finanziario segnalato in precedenza;

Ritenuto di accogliere la predetta proposta integrativa;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale del 6 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1996, la dichiarazione di eccezionalità della siccità del periodo primavera-estate 1995 nella provincia di Palermo è estesa al territorio del comune di Geraci Siculo, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, secondo comma, lettere *b), c), d), f),* della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A2700

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 marzo 1996.

Determinazione dello stanziamento per l'esercizio finanziario 1996, per contributi allo sviluppo e al perfezionamento di ricerche e studi nelle tematiche e nella aree lavorative.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 197, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'art. 9, lettera *c)*, della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facoltà del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 28 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;

Vista la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto del 28 ottobre 1994 sopracitato;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 dicembre 1995 con il quale sono state individuate, per l'esercizio finanziario 1996, le tematiche e le aree lavorative da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 9, lettera *c)*, della legge n. 248/1976 sopracitata;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 223804 del 29 dicembre 1995 con il quale è stata apportata, per l'esercizio finanziario 1995, la variazione in aumento di L. 457.237.000 sul capitolo 3532 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di L. 6.915.000.000 di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 dicembre 1995, determinato — per l'esercizio finanziario 1996 — per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento di ricerche e studi nelle tematiche e nelle aree lavorative individuate nello stesso decreto, è incrementato a L. 7.372.000.000.

Art. 2.

Il maggiore onere di L. 457.000.000 derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 3532 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 1995.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1996

Il Ministro: TREU

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1996
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 43

96A2726

DECRETO 15 aprile 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Artema - Grafica computerizzata e animazione - Società cooperativa a r.l.», in Parma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 gennaio 1994 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Artema - Grafica computerizzata e animazione - Società cooperativa a r.l.»; con sede in Parma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderiva, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Artema - Grafica computerizzata e animazione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede Parma, costituita per rogito notaio dott. Alberto Fornari, in data 26 febbraio 1988, rep. n. 41181, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Massari Giovanni nato a Parma il 15 febbraio 1960 ed ivi residente in via Granatieri di Sardegna n. 7 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A2727

DECRETO 15 aprile 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Con.C.Ab. - Consorzio cooperative di abitazione - Soc. coop. a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 18 ottobre 1995 nei confronti della società cooperativa «Con.C.Ab. - Consorzio cooperative di abitazione - soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Con.C.Ab. - Consorzio cooperative di abitazione - soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli, in liquidazione, costituita per rogito notaio avv. Gennaro Olivieri in data 13 settembre 1965, rep. 82605 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Mario Bortolotti nato a Roma il 9 dicembre 1942 con studio in Roma, via Simone de Saint Bonn, n. 89, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A2728

DECRETO 15 aprile 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Cooperativa fra agricoltori produttori ed allevatori di bestiame Soc. coop. a r.l.» già «Cooperativa fra agricoltori e produttori di bestiame Soc. coop. a r.l.», in Pesaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 7 agosto 1995 nei confronti della società cooperativa «Cooperativa fra agricoltori produttori ed allevatori di bestiame Soc. coop. a r.l.» già «Cooperativa fra agricoltori e produttori di bestiame Soc. coop. a r.l.», con sede in Pesaro, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa fra agricoltori produttori ed allevatori di bestiame Soc. coop. a r.l.» già «Cooperativa fra agricoltori e produttori di bestiame Soc. coop. a r.l.», con sede in Pesaro, costituita per rogito notaio dott. Roberto Luigi Licini in data 28 febbraio 1962 rep. 24025 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Lanfranco Possanzini nato ad Ancona il 21 ottobre 1962 e residente in Osimo (Ancona), in via Paolo IV n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A2729

DECRETO 15 aprile 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Leonardo da Vinci», in Maglie, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste la sentenza in data 15 settembre 1995 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della Società cooperativa edilizia «Leonardo da Vinci», con sede in Maglie (Lecce);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Leonardo da Vinci», con sede in Maglie (Lecce), costituita per rogito notaio dott. Carlo Micolano in data 13 luglio 1977 rep. n. 24530 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Mario Marini nato a Roma il 29 dicembre 1952 ed ivi residente in via Germanico n. 107 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A2730

DECRETO 15 aprile 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Picena Servizi - Società cooperativa a r.l.», in Recanati, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 11 ottobre 1995 con la quale il tribunale di Macerata ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Picena Servizi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Recanati, in liquidazione;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Picena Servizi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Recanati (Macerata), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott.ssa Antonella Neroni Aita in data 25 settembre 1987, rep. n. 2818, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Marchionni Massimo nato a Camerino (Macerata), il 19 maggio 1961 con studio in via Luigi Lanzi n. 14, Corridonia (Macerata), ne e nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A2731

DECRETO 15 aprile 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gesta-Ascoli Servizi organizzativi per il recupero edilizio Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ascoli Piceno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 25 luglio 1995 nei confronti della società cooperativa «Gesta-Ascoli Servizi organizzativi per il recupero edilizio Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ascoli Piceno, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Gesta-Ascoli Servizi organizzativi per il recupero edilizio Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito notaio dott. Nazzareno Cappelli in data 13 aprile 1987, rep. n. 9306, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Carlo Volpe, nato a Pescara il 10 aprile 1962 e residente in via Orsi, 9, Ancona, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A2732

DECRETO 15 aprile 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «U.P.J. Casa - Soc. coop. a r.l.», in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 28 luglio 1995 depositata il 31 luglio 1995 con la quale il tribunale di Taranto ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «U.P.J. Casa - Soc. Coop. a r.l.» con sede in Taranto;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenute conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «U.P.J. Casa - Soc. Coop. a r.l.» con sede in Taranto, costituita per rogito notaio dott. Salvatore Mobilio in data 18 maggio 1973, rep. n. 56175, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Cosimo Bisestile nato a Palermo il 9 aprile 1943, con studio in Taranto in via Solito, 69, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A2734

DECRETO 15 aprile 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Villa Astoria S.r.l.», in Bitonto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 3 luglio 1995 con la quale il tribunale di Bari ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Villa Astoria S.r.l.» con sede in Bitonto (Bari);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Villa Astoria S.r.l.» con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito notaio avv. Pasquale Parisi in data 1° febbraio 1972 rep. 392205 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Silvano Carluccio, nato a Poggiarolo (Lecce) ed ivi residente alla via delle Mimose, ne è stato nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A2735

DECRETO 16 aprile 1996

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La giovane coltivatrice - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Teano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 5 luglio 1995 con la quale il tribunale di S. Maria Capua Vetere ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «La giovane coltivatrice - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Teano (Caserta);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «La giovane coltivatrice - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Teano (Caserta), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Borrelli in data 15 febbraio 1975, rep. n. 33412, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Andrea Lucarelli, nato a Roma il 29 marzo 1965, ivi residente in viale Castrense n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A2733

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Determinazione dell'ammontare massimo delle somme da destinare alla realizzazione del piano di risanamento «Vele di Scampia» nel comune di Napoli.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Visto in particolare l'art. 17 della predetta legge che, a valere sulle risorse del titolo VIII della legge n. 219/1981, destina una somma non inferiore a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994, e 1995 agli interventi di cui all'accordo di programma «Vele Scampia»;

Viste le richieste del comune di Napoli in data 12 e 18 dicembre 1995, nonché la delibera di giunta del 14 dicembre 1995;

Considerato che il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ha ritenuto condivisibile la richiesta del comune di Napoli;

Ritenuto opportuno dare concreta attuazione al disposto dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, fissando l'ammontare massimo da destinare alla realizzazione del piano di risanamento «Vele Scampia», anche al fine di consentire al comune di Napoli la predisposizione in tempi brevi della progettazione esecutiva;

Delibera:

1) A valere sui fondi stanziati dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, una quota pari a 135 miliardi è destinata specificamente alla realizzazione del programma di riqualificazione urbana dell'area «Vele di Scampia».

2) Il comune di Napoli trasmetterà a questo Comitato apposita delibera del consiglio comunale di approvazione del programma di risanamento per l'importo complessivo di lire 175 miliardi, indicato nella delibera della giunta comunale richiamata in premessa.

3) Il predetto programma, previo parere del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sarà sottoposto a questo Comitato per la definitiva allocazione delle risorse al comune di Napoli, secondo specifica scansione temporale coerente con i tempi programmatici per gli interventi.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 17 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 79

96A2704

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Approvazione della perizia di variante per la realizzazione di lavori di costruzione delle strutture di rilancio, adduzione e accumulo a servizio di Coreno Ausonio.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione»;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la relazione tecnica del Consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci prot. 13327 del 17 ottobre 1995, con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di variante per la realizzazione di «Lavori di costruzione delle strutture di rilancio, adduzione e accumulo a servizio di Coreno Ausonio»;

Vista la delibera del Consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci del 26 settembre 1995, n. 663;

Visto il rapporto del nucleo ispettivo n. 9/4541 del 28 novembre 1995, che testualmente riporta: «non risultano vincoli realizzativi di alcun genere. Si è, pertanto, dell'avviso che nulla osti alla tempestiva conclusione dell'opera»;

Visto il rapporto del nucleo di valutazione prot. 8/2729 del 12 dicembre 1995 che afferma: «si ritiene che le variazioni progettuali proposte, nei limiti degli importi previsti dalla convenzione, aumentino da un lato la capacità di offerta dell'intervento e dall'altro, contribuiscano alla migliore funzionalità delle opere previste nel progetto originario»;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione prot. 13327 del 17 ottobre 1995 già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato (valore in milioni di lire):

Quadro economico	Da conv	Da aggiud	Da variante in esame
Lavori (compresi esp.)	4 604	3 262	4 234
Imprevisti	284	284	—
Liev prezzi	80	80	80
Spese gen	552	552	552
IVA	980	980	980
Ribassi d'asta	—	1 342	—
Espropriazioni	—	—	300
Potenz staz rilancio e recinz S Giorgio a Liri	—	—	300
Complet primo lotto	—	—	54
	6 500	6 500	6 500

3) di concedere la proroga richiesta per la chiusura della convenzione, di ventiquattro mesi cioè fino al 31 dicembre 1997.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato. ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 17 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 77

96A2706

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996

Ammissioni a finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/1990;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, tra l'altro, disposizioni per l'armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, che ha fissato i termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994 — con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito nella legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989 con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 201 del 29 agosto 1990 — con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare dalle regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto e dall'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Istituto dermopatico dell'Immacolata per il finanziamento di alcune opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 al Nucleo ispettivo per la verifica degli interventi pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti (in milioni di lire):

Regioni USL/Azienda	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*)
Calabria.		
Azienda sanitaria 3	Realizzazione di una comunità terapeutica residenziale in San Demetrio Corone (Cosenza)	475
Azienda sanitaria 4	Realizzazione di una comunità terapeutica residenziale in Acri (Cosenza)	475
Azienda sanitaria 5	Costruzione di un centro semiresidenziale ad alta intensità assistenziale in Crotone	522
Azienda sanitaria 5	Costruzione di una comunità alloggio in Crotone	950
Azienda sanitaria 6	Attrezzature e arredo dell'edificio piastra del nuovo presidio ospedaliero di Lamezia Terme (Catanzaro)	1900
Azienda sanitaria 9	Costruzione di una casa famiglia di Brancaleone (Reggio Calabria)	427
Azienda sanitaria 9	Recinzione e sistemazione esterna del presidio ospedaliero di Locri (Reggio Calabria)	3.211
Emilia-Romagna:		
Azienda USL Ferrara	Realizzazione RSA per disabili di Jolanda di Savoia (Ferrara)	1.350
Azienda USL Parma	Completamento di una RSA per anziani di Parma	2.100
Azienda USL Piacenza	Realizzazione RSA per anziani presso l'IPAB «Pio Istituto Prospero Verani» di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza)	1.500
Azienda USL Piacenza	Realizzazione RSA per disabili di Fiorenzuala d'Arda (Piacenza)	665
Lombardia		
Azienda Osp Lecco	Completamento del nuovo ospedale di Lecco	121.600
Azienda USL 2	Ristrutturazione edifici esistenti e costruzione di un nuovo fabbricato da adibire a RSA per anziani di Cassano Magnago (Varese)	3 716
Azienda USL 11	Ristrutturazione dell'edificio dell'Istituto Bernareggi di Bonate Sotto (Bergamo) per l'attivazione di una RSA per disabili	810
Azienda USL 12	Costruzione di una RSA per anziani e ristrutturazione di quella esistente presso la Casa di ricovero e le OO.PP. annesse di Bergamo	7.361
Azienda USL 18	Ristrutturazione e sopralzo dell'edificio dell'Opera Pia Casa di Industria di Brescia da adibire a RSA per anziani	7.777
Azienda USL 20	Ristrutturazione edificio presso O.P. «Ospedale G. Aragona» di S. Giovanni in Croce (Cremona) da destinare a RSA per anziani	3.673
Azienda USL 21	Costruzione RSA per disabili di Mantova in località Corte Pompilio	1.683
Azienda USL 23	Realizzazione RSA per anziani presso l'Ente morale «Ospizi Riuniti» di Cremona	7.049
Azienda USL 24	Realizzazione RSA per anziani presso gli Istituti di ricovero di Crema (Cremona)	7.183
Azienda USL 27	Ristrutturazione dell'IPAB «Vergani-Bassi» di Gorgonzola (Milano) da destinare a RSA per anziani	4.560
Azienda USL 35	Costruzione edificio presso Istituto Golgi di Abbiategrasso (Milano) da destinare a RSA per disabili	5.055
Azienda USL 39	Costruzione edificio in Rozzano (Milano) da destinare a RSA per anziani	10.219
Piemonte:		
Azienda sanitaria regionale 8	Costruzione di una RSA per anziani di Carignano (Torino)	3.040
Azienda sanitaria regionale 9	Ristrutturazione del complesso edilizio «Saudino» ad uso RSA per anziani con annesso centro di fisio-ergoterapia in Ivrea (Torino)	4.560
Toscana:		
Azienda USL 3	Realizzazione di una RSA per anziani di Agliana (Pistoia) - loc. Le Lame	3.610
Azienda USL 4	Ristrutturazione e riorganizzazione del presidio ospedaliero di Prato	6.150
Azienda USL 6	Realizzazione di una RSA per anziani di Rosignano Marittimo (Livorno)	3.120
Azienda USL 8	Realizzazione di una RSA per anziani di Arezzo - Via Golgi	3.099
Azienda USL 10	Realizzazione di un presidio per servizi preventivi ed ambulatoriali in Borgo San Lorenzo (Firenze)	3.197

Regioni USL/Azienda	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*)
Veneto		
Azienda USL 1	Ristrutturazione ed adeguamento edificio adibito a RSA per anziani di Longarone (Belluno)	620
Azienda USL 20	Completamento della RSA per anziani dell'IPAB Opere Riunite «Don Luigi Rossi» di Arcole (Verona)	1 200
Azienda USL 22	Ampliamento della RSA per anziani «Casa S Anna» in S Anna d'Alfaedo (Verona)	630
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico		
Istituto dermopatico dell'Immacolata IDI	Ristrutturazione e riqualificazione della sede ospedaliera di Roma	10 925

(*) Al netto della quota del 5% a carico delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art 4, comma 15, della legge n 412/1991.

Restano a carico delle regioni e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991 gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote Iva dal decreto-legge n. 331/1993, convertito nella legge n. 427/1993, richiamato in premessa.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 17 aprile 1996
Registro n 1 Bilancio, foglio n. 78

96A2705

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 30 aprile 1996.

Disposizioni per la stampa quotidiana e periodica e per l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni amministrative nei comuni del Trentino per la cui votazione è fissata la data del giorno 2 giugno 1996.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto il decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129;

Rilevato che per il giorno 2 giugno 1996 sono convocati i comizi per l'elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali nei comuni di Capriana, Cles, Lavis, Rovereto, Rumo e Zuclo, in provincia di Trento;

Ritenuti concretamente rilevanti, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, ed ai fini delle campagne elettorali relative all'elezione anzidetta, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nelle aree geografiche interessate dalla precisata consultazione elettorale nonché le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nelle stesse aree;

Rilevato che è già operante per tali elezioni il divieto di pubblicità elettorale di cui all'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Informata la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali nei comuni di Capriana, Cles, Lavis, Rovereto, Rumo e Zuclo, in provincia di Trento, fissate per il giorno 2 giugno, con eventuale turno di ballottaggio in data 16 giugno, si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente atto, le disposizioni del regolamento 18 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 di pari data, ad esclusione degli articoli 4, 5, 6, 11, 12 e 13.

Art. 2.

1. La comunicazione per l'offerta gratuita degli spazi di propaganda per gli editori di giornali quotidiani e periodici o edizioni locali di questi, nonché per le emittenti radiotelevisive, che hanno diffusione nei comuni interessati dalle consultazioni elettorali di cui all'art. 1, può essere effettuata, ai sensi rispettivamente dell'art. 1 e dell'art. 7 del richiamato regolamento 18 aprile 1996, entro il termine di cinque giorni dalla data della pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le emittenti radiotelevisive inviano il codice di autoregolamentazione al competente comitato per i servizi radiotelevisivi entro il giorno seguente alla scadenza del termine anzidetto.

2. Il divieto di pubblicazione dei sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori degli anzidetti comuni decorre dal giorno 13 maggio 1996. Nei commi 1 e 2 del richiamato regolamento 18 aprile 1996 la data 20 maggio 1996 deve intendersi quindi sostituita con la data 13 maggio 1996.

Art. 3.

1. Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1996

Il Garante SANTANIELLO

96A2741

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 16 aprile 1996, n. 8.

Alimenti addizionati di vitamine e/o minerali e integratori.

Agli assessorati sanità
Alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
Agli uffici sanità marittima ed aerea
All'U.V.A.C.
All'A.I I.P.A.
All'Asso Bibe
All'A.I.D.I.
Agli enti ed operatori interessati

La Commissione dell'Unione europea ha segnalato la necessità di fornire opportune indicazioni agli operatori comunitari del settore sull'inquadramento giuridico degli alimenti addizionati di vitamine e/o minerali e degli integratori ditali nutrienti. Al riguardo si precisa quanto di seguito.

In attesa di provvedimenti normativi che portino ad un inquadramento autonomo degli integratori alimentari e degli alimenti arricchiti, in Italia gli alimenti addizionati di vitamine e/o di minerali e gli integratori di tali nutrienti ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (*Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992 - serie generale - n. 39), concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 89/398/CEE.

Oltre ai prodotti di cui all'oggetto, ricadono al momento nel campo di applicazione del sopra citato decreto legislativo tutti i prodotti che forniscono un apporto predefinito di vitamine, di minerali o di altri fattori aventi un ruolo nella nutrizione, in quantità di significato nutrizionale, compatibile con una collocazione nel settore alimentare.

La commercializzazione di tutti i prodotti in questione, pertanto, è disciplinata dall'art. 7 del decreto legislativo n. 111/1992, in cui si prevede la procedura di trasmissione di un modello della loro etichetta al Ministero della sanità, Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, contestualmente alla loro immissione in commercio.

La presente circolare viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale del Dipartimento alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria
MARABELLI

96A2743

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 21 febbraio 1996, n. 1.

Rinnovo dell'iscrizione, al registro nazionale, delle varietà di specie ortive notoriamente conosciute alla data del 1° luglio 1970.

All'Ente nazionale sementi elette
All'A.I.S.
All'Assoseme
All'As.Se.Me.
Alla Confederazione generale industrie italiane - Associazione degli industriali di Capitanata
Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confederazione cooperative italiane
Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue
All'Associazione generale cooperative agricole
Agli assessorati regionali agricoltura
e, per conoscenza:
Alla Commissione europea Dg-VI-B II.1

La validità dell'iscrizione al registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive notoriamente conosciute alla data del 1° luglio 1970, varietà cosiddette di «pubblico dominio» in quanto prive del costitutore, scadrà al 31 dicembre 1998.

Le stesse furono iscritte senza l'attribuzione di un responsabile ufficiale della conservazione in purezza, in base all'art. 5, ultimo comma, della legge 20 aprile 1996, n. 195.

L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni, prescrive che l'iscrizione di una varietà può essere rinnovata per periodi determinati, qualora sia giustificata l'importanza del suo mantenimento in coltura e sempreché risultino soddisfatti i requisiti di differenziabilità, omogeneità e stabilità.

La relativa domanda di rinnovo deve essere presentata almeno due anni prima della scadenza dell'iscrizione medesima.

Altra condizione per poter procedere al rinnovo, fissata dall'art. 7, paragrafo 5, del decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 206, che recepisce la direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 88/380/CEE del 13 giugno 1988, è che per ciascuna varietà deve essere previsto almeno un responsabile ufficiale della conservazione in purezza.

Nel corso dei controlli a posteriori effettuati a sondaggio, in base al decreto ministeriale 19 marzo 1993, su un notevole numero di campioni di sementi ortive appartenenti alla categoria «standard», l'esistenza dei suddetti requisiti di stabilità e differenziabilità non si è però chiaramente manifestata.

Si sono infatti riscontrate difficoltà per l'attribuzione di parte del materiale controllato alle rispettive varietà.

Va considerato che le descrizioni ufficiali delle varietà, depositate presso questo Ministero, si basano sulle liste dei caratteri minimi previsti dalla direttiva 72/168/CEE, ormai non più in linea con quelle attualmente adottate a livello nazionale e comunitario.

Inoltre, l'assenza del responsabile ufficiale della conservazione in purezza e quindi anche della disponibilità del campione rappresentativo della varietà a cui i produttori dovrebbero fare riferimento, possono aver determinato, nel tempo e con le successive moltiplicazioni in ambienti diversi, un allontanamento dalle caratteristiche originarie delle varietà.

Ciò premesso questo Ministero ritiene necessario che, prima del rinnovo dell'iscrizione, occorra procedere a nuova caratterizzazione delle varietà da attuarsi mediante un programma di prove in campo, ed eventuali analisi di laboratorio, adottando, per le descrizioni varietali, le liste dei caratteri minimi CEE del 1972 integrate dalle liste scaturite dal programma comunitario sulle cosiddette «varietà ortive ombrello».

Gli scopi del programma riguardano:

la verifica dei requisiti di stabilità, omogeneità e differenziabilità;

la ridefinizione delle caratteristiche delle varietà secondo le nuove liste di caratteri;

l'individuazione dei futuri responsabili ufficiali della conservazione in purezza;

l'individuazione dei casi di scostamento dalla tipologia varietale originaria che richiedano provvedimenti particolari.

L'attuazione del programma è affidata all'Ente nazionale sementi elette ed inizierà nel corrente anno.

Ferme restando il termine del 31 dicembre 1996 per la presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione, i soggetti che vogliono candidarsi ad essere riconosciuti quali responsabili della conservazione in purezza possono mettere a disposizione dell'ente, già dalla corrente campagna, i campioni di sementi nelle quantità e secondo i tempi riportati nel calendario allegato.

L'ente provvederà, in accordo con le associazioni dei produttori sementieri, a determinare i costi dovuti per lo svolgimento delle prove, da addebitare ai richiedenti il rinnovo dell'iscrizione.

Si precisa infine che la possibilità di citare il nome di una determinata selezione conservatrice sul cartellino del produttore, prevista dall'art. 3, ultimo comma, della legge n. 195/1976, sarà legata, all'atto del rinnovo, al riconoscimento ufficiale del responsabile della selezione stessa.

Pertanto coloro che intendano continuare ad usufruire della suddetta possibilità, dovranno sottoporre i campioni di sementi rappresentativi delle proprie selezioni alle prove previste dal programma.

Il direttore generale: DI SALVO

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 95

ALLEGATO

CALENDARIO DELLE SEMINE
E QUANTITATIVI DEI CAMPIONI DI SEMENTI

Specie	Data limite ricevimento campioni	Peso minimo campione
Anguria o cocomero	29 febbraio	50 g
Asparago	29 febbraio	20 g
Bietola da coste	29 febbraio/1° luglio	20 g
Bietola da orto	29 febbraio/1° luglio	20 g
Carota	29 febbraio/1° luglio	20 g
Cavolfiore	1° giugno	50 g
Cavolo broccolo	1° giugno	50 g
Cavolo cappuccio bianco	29 febbraio/1° giugno	50 g
Cavolo verza	29 febbraio/1° giugno	50 g
Cavolo di Bruxelles	1° giugno	50 g
Cavolo laciniato	1° giugno	50 g
Cavolo rapa	1° giugno	50 g
Cerfoglio	29 febbraio	20 g
Cetriolo/cetriolino	29 febbraio	50 g
Cicoria	29 febbraio/1° luglio	20 g
Cicoria di tipo witloof	29 febbraio/1° luglio	20 g
Cipolla	29 febbraio/1° luglio	50 g
Fagiolo di Spagna	29 febbraio	1500 g
Fagiolo nano	29 febbraio	1000 g
Fagiolo rampicante	29 febbraio	1000 g
Fava	1° luglio	1000 g
Finocchio	1° giugno	20 g
Indivia riccia	29 febbraio/1° giugno	20 g
Indivia scarola	29 febbraio/1° giugno	20 g
Lattuga	29 febbraio/1° giugno	30 g
Melanzana	29 febbraio	20 g
Melone	29 febbraio	50 g
Peperone	29 febbraio	10 g
Pisello a grano rotondo	29 febbraio/1° luglio	1000 g
Pisello a grano rugoso	29 febbraio/1° luglio	1000 g
Pisello mangiatutto	29 febbraio/1° luglio	1000 g
Pomodoro	29 febbraio	10 g
Porro	29 febbraio/1° luglio	50 g
Prezzemolo	29 febbraio	20 g
Rafano o ramolaccio	29 febbraio/1° luglio	100 g
Rapa primaverile e autunnale	29 febbraio/1° giugno	20 g
Ravanello	29 febbraio/1° giugno	100 g
Sedano da coste	1° giugno	10 g
Sedano rapa	29 febbraio	10 g
Spinacio	29 febbraio/1° luglio	200 g
Valeriana	29 febbraio/1° luglio	20 g
Zucchino	29 febbraio	100 g

96A2707

CIRCOLARE 16 aprile 1996, n. 60707.

Regolamento CEE 345/92 del Consiglio. Attività di pesca con reti da posta derivanti. Attività di vigilanza.

Al Comando generale del corpo delle capitanerie di Porto

Al Comando generale della guardia di finanza

Al Comando generale dell'arma dei carabinieri

Al Dipartimento della pubblica sicurezza

A tutte le capitanerie di Porto, uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi, delegazioni di spiaggia

e, per conoscenza:

Al Ministero degli affari esteri D.G.A.E.

Alla rappresentanza permanente dell'Italia presso l'U.E.

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla Federpesca

All'A.C.G.I. pesca

Alla Lega pesca

All'Unci pesca

Alla Federcoopesca

Com'è noto il regolamento in oggetto vieta la possibilità di tenere a bordo o effettuare un'attività di pesca con reti da posta derivanti la cui lunghezza individuale o addizionata sia superiore a 2.500 metri.

La limitazione in parola è riportata anche nel decreto ministeriale 22 maggio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 1991) così come successivamente modificato dal decreto ministeriale 6 agosto 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'8 agosto 1991) che ha inserito ulteriori specificazioni sul corretto uso di queste reti.

Le violazioni della predetta normativa sono sanzionate dalla legge n. 963 del 1965, art. 15, lettera *b)*, che prevede la sanzione amministrativa di cui all'art. 26 che applica una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni, cui si aggiungono le sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 27 e che consistono nella confisca del pescato e degli strumenti.

Dalla lettura dell'art. 15, lettera *b)*, si evince che la violazione da accertare e contestare possa essere il solo «pescare con attrezzi vietati» e quindi con reti derivanti superiori a 2.500 metri.

In tal senso si sono orientati alcuni giudici di merito che procedevano ad annullare le ordinanze-ingiunzioni emesse dalle autorità marittime che contestavano la sola detenzione a bordo dello strumento vietato dal regolamento.

Tutto ciò non faceva altro che vanificare il divieto posto prima del regolamento comunitario e poi della stessa normativa nazionale, in quanto molti pescatori si avviavano alle attività di pesca con reti non consentite perché le forze di polizia marittima non potevano loro contestare la sola detenzione dell'attrezzo, ancorché questa fosse prodromica all'azione illecita.

Quanto sopra non appare più sostenibile dopo la sentenza n. 12310 del 1995, della I sezione civile della Corte di cassazione, depositata in cancelleria il 28 novembre 1995, la quale ha espresso il seguente principio di diritto: «L'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ... dispone che è considerata pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito.

Omissis ... che l'ambito della condotta vietata comprende non soltanto l'azione materiale attraverso la quale si compie la cattura degli esemplari marini, ma anche quella preordinata a questo risultato, purché connotata dai requisiti della idoneità e della univocità, secondo quanto dispone l'art. 56 del codice penale in tema di delitto tentato.

Ciò in quanto l'esigenza di salvaguardia della fauna marina ha indotto a spostare all'indietro la soglia della punibilità, ed a porre sullo stesso piano, sia la cattura dei pesci, sia la condotta preparatoria alla pesca vera e propria».

Da ciò consegue che anche la detenzione a bordo di attrezzi vietati (e tali sono le reti da posta derivanti sopra i 2.500 metri, può essere perseguita, ai sensi dell'art. 15, lettera *b)*, della legge n. 963 del 1965, quando per le circostanze per cui viene detenuta a bordo, come ad esempio in navigazione, ovvero all'atto della nave di prendere il mare, denotano un tentativo di illecito tale da esporre a pericolo un bene giuridicamente salvaguardato quale la fauna marina protetta (cetacei, testuggini) che spesso rimane impigliata in queste reti.

A tal punto codeste autorità marittime e forze di polizia potranno verificare la messa in pericolo del bene protetto e l'idoneità dell'azione che deve essere rapportata all'attitudine della condotta materiale ad aggredire il bene tutelato.

L'idoneità di cui sopra può essere ravvisata anche nella sola detenzione a bordo di reti eccedenti la misura consentita, sia nel momento in cui la nave è pronta a muovere per la navigazione a fini di pesca, che, nel caso in cui venga trovata con tali reti in corso di navigazione.

In tali fattispecie sarà sufficiente contestare l'idoneità a produrre l'evento, per cui l'atteggiamento dei responsabili dei motopesca, di cui è cenno sopra, non può non essere volto a sfociare nell'illecito amministrativo, attraverso un giudizio di probabilità e verosimiglianza nel produrre lo stesso (è assolutamente illogico pensare che un'unità da pesca trasporti, in corso di navigazione, reti illegali, senza avere l'intenzione di adoperarle).

Consegue quindi che anche quando, da tutta una serie di circostanze quali quelle sopra descritte, da cui si può univocamente constatare, un'attitudine certa a denotare il proposito di illecito perseguito, non vi è la necessità di accertare la volontà di non rispettare le norme e contestare la sola violazione in flagranza, e quindi quando il responsabile è intento a pescare con reti non consentite.

Quanto sopra comporterà sicuramente, da parte dei responsabili degli illeciti, l'attivazione di procedure di contenzioso ai sensi della legge n. 689 del 1981, cui codesta autorità marittime dovranno prestare particolare attenzione per la difesa del pubblico interesse, facendo, nelle eventuali fasi giudiziarie, espresso riferimento alla sentenza (che ha ritenuto ammissibile in base all'art. 56 del codice penale anche il tentativo nell'illecito amministrativo) e nel caso in cui qualche giudice di merito non dovesse seguire questo orientamento del giudice della legittimità, dovrà essere richiesta alla superiore Avvocatura generale dello Stato, la possibilità di interporre ricorso in Cassazione (estendendone copia alla scrivente), per ottenere l'annullamento della pronuncia.

Tutto ciò premesso si confida nel puntuale adempimento di quanto sopra, anche in ragione del fatto che l'uso di reti illegali da parte di navi da pesca italiane comporta notevoli difficoltà e problemi sul piano della credibilità internazionale e comunitaria dello Stato.

Il Ministro: LUCHETTI

96A2708

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 1ª seduta pubblica per giovedì 9 maggio 1996, alle ore dieci con il seguente

Ordine del giorno:

Costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza;

Costituzione della Giunta delle elezioni provvisoria e proclamazione di deputati subentranti;

Elezione del Presidente.

96A2762

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 1ª seduta pubblica per giovedì 9 maggio 1996, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

I. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio.

II. Votazione per l'elezione del Presidente.

96A2773

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 15 aprile 1996 il dott. Giuseppe Gismondi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «La Fausta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 28 gennaio 1992 in sostituzione del dott. Alessandro Giannetta dimissionario.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1996 è stata prorogata fino al 24 marzo 1997 la gestione commissariale del consorzio edilizio «Nuova Pomezia» a r.l., con sede in Pomezia (Roma), e ne è stato nominato commissario governativo il prof. Nicolino Tamilia in sostituzione del dott. Giancarlo Fornaciari.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1996 il dott. Amabile Cono è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Città e territorio», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 4 febbraio 1988 in sostituzione del dott. Marco Micocci dimissionario.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1996 il dott. Fabio Mulonia, residente in Reggio Calabria è stato nominato commissario governativo della società cooperativa edilizia «Medicea 2000», con sede in Bianco (Reggio Calabria), in sostituzione del dott. Domenico Oliva.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1996 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Polluce Sud» a r.l., con sede in Pisticci (Matera), costituita il 14 luglio 1975 per rogito notaio Gabriele Giustiniani ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il rag. Mario Russo.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1996 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Salus» a r.l., con sede in Piedimonte Matese (Caserta), costituita il 29 novembre 1983 per rogito notaio dott. Pasquale Liotti ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv. Davide Cortellessa.

96A2710

MINISTERO DELL'INTERNO

Appendice al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Aggiornamento parte seconda
(14° aggiornamento)

A seguito del 13° aggiornamento dell'appendice al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, parte seconda, appendice pubblicata nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979 e successivi aggiornamento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 6 maggio 1980, n. 28 del 29 gennaio 1981, n. 223 del 14 agosto 1981 (suppl. ord.), n. 326 del 26 novembre 1981 (suppl. ord.), n 58 del 1° marzo 1982, n. 126 del 10 maggio 1982, n. 164 del 16 giugno 1983, n. 161 del 10 luglio 1985, n. 98 del 29 aprile 1987, n. 263 del 10 novembre 1989, n. 93 del 22 aprile 1993, n. 176 del 29 luglio 1994 e n. 2 del 3 gennaio 1995 si indicano i modelli di armi che a parere della commissione consultiva centrale delle armi, rientrano nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110:

pistola semiautomatica singola azione «Luger» mod. P 08 Artiglieria (mire regolabili) cal. mm 9 Luger (cartuccia con proiettile in piombo) (canna mm 203);

pistola semiautomatica singola azione «Luger» mod. P 08 Navale (mire regolabili) cal. mm 9 Luger (cartuccia con proiettile in piombo) (canna mm 152);

pistola semiautomatica singola azione «Luger» mod. P 08 cal. mm 9 Luger (cartuccia con proiettile in piombo) (canna mm 101);

pistola semiautomatica singola azione «Luger» mod P 08 Navale (mire regolabili) (sicura dorsale) cal. mm 9 Luger (cartuccia con proiettile in piombo) (canna mm 152);

pistola semiautomatica singola azione «Luger» mod. P 08 Navale modificato (mire regolabili) cal mm 9 Luger (cartuccia con proiettile in piombo) (canna mm 100)

96A2688

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto AIC/UAC n 2 dell'11 aprile 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CLINIMIX soluzioni iniettabili per infusione, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I C.. Clintec Technologies con sede legale e domicilio fiscale in Sèvres (Parigi), rappresentata in Italia dalla ditta Clintec S.r l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale G. Richard n. 5, codice fiscale 07270410587.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuate presso la società Baxter Healthcare Corporation nello stabilimento sito in Thetford - Norkfolk (Inghilterra)

Confezioni autorizzate, numeri A I C e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Clinimix N9G15E - Sacca a doppio compartimento 1000 ml/1000 ml, n. AIC 032167013 (in base 10) 0YPP35 (in base 32), classe H, prezzo L 103 000,

Clinimix N9G20E - Sacca a doppio compartimento 1000 ml/1000 ml, n AIC 032167025 (in base 10) 0YPP3K (in base 32); classe H; prezzo L. 105.000;

Clinimix N12G20 - Sacca a doppio compartimento 1000 ml/1000 ml, n. AIC 032167037 (in base 10) 0YPP3X (in base 32); classe H; prezzo L. 107.000;

Clinimix N12G20E - Sacca a doppio compartimento 1000 ml/1000 ml; n. AIC 032167049 (in base 10) 0YPP49 (in base 32); classe H; prezzo L. 108.000;

Clinimix N14G30 - Sacca a doppio compartimento 1000 ml/1000 ml; n AIC 032167052 (in base 10) 0YPP4D (in base 32); classe H; prezzo L 110 000;

Clinimix N14G30E - Sacca a doppio compartimento 1000 ml/1000 ml; n. AIC 032167064 (in base 10) 0YPP4S (in base 32); classe H, prezzo L 113.500;

Clinimix N17G35 - Sacca a doppio compartimento 1000 ml/1000 ml; n. AIC 032167076 (in base 10) 0YPP54 (in base 32), classe H; prezzo L. 115 000;

Clinimix N17G35E - Sacca a doppio compartimento 1000 ml/1000 ml; n. AIC 032167088 (in base 10) 0YPP5J (in base 32); classe H; prezzo L. 116.000,

ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali

Composizione.

«Clinimix N9G15E»: soluzione di aminoacidi al 5,5% con elettroliti; soluzione di glucosio al 15% con calcio;

«Clinimix N9G20E»: soluzione di aminoacidi al 5,5% con elettroliti; soluzione di glucosio al 20% con calcio;

«Clinimix N12G20»: soluzione di aminoacidi al 7% senza elettroliti; soluzione di glucosio al 20% senza calcio;

«Clinimix N12G20E»: soluzione di aminoacidi al 7% con elettroliti; soluzione di glucosio al 20% con calcio;

«Clinimix N14G30»: soluzione di aminoacidi all'8,5% senza elettroliti; soluzione di glucosio al 30% senza calcio;

«Clinimix N14G30E». soluzione di aminoacidi all'8,5% con elettroliti; soluzione di glucosio al 30% senza calcio;

«Clinimix N17G35»: soluzione di aminoacidi al 10% senza elettroliti; soluzione di glucosio al 35% senza calcio;

«Clinimix N17G35E»: soluzione di aminoacidi al 10% con elettroliti; soluzione di glucosio al 35% con calcio.

Eccipienti: acido acetico, acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili q b

Indicazioni terapeutiche: nutrizione parenterale quando l'alimentazoine orale ed enterale è impossibile, insufficiente o controindicata.

Le soluzioni forniscono il fabbisogno di azoto metabolicamente disponibile (L-aminoacidi), di energia (come glucosio) e di elettroliti.

Nei pazienti sottoposti a trattamento di nutrizione parenterale prolungato è possibile addirittura, quale fonte di calorie che di acidi grassi essenziali, una emulsione lipidica a Clinimix

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile secondo le modalità previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 302 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale: TELDANE D (terfenadina/pseudoefedrina) nella forma confezione: astucci di 20 compresse in blister, con le condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: gruppo Lepetit S p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via R. Lepetit, 8, codice fiscale 00795960152.

Produttore. la produzione è effettuata dalla società Marion Merrel Dow Inc , nello stabilimento sito in 2110 E. Galbraith Road - Cincinnati (Ohio) - U.S.A..

I controlli e il confezionamento sono effettuati dalla società Marion Merrell Dow S.A. nello stabilimento sito in Boulevard de Champaret - 38317-Jallieur - Francia.

A norma dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 178/91 ogni lotto potrà essere importato solo se accompagnato dall'attestazione di quest'ultima società.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse in blister per uso orale;

n. A I.C. 028895011 (in base 10) 0VKTT3 (in base 32);

classe: C

Composizione. una compressa da mg. 890 contiene: principi attivi: terfenadina mg. 60; pseudoefedrina cloridrato mg 120; eccipienti: cellulosa microcristallina; amido di mais; calcio carbonato; silice amorfa; sodio laurilsolfato; zinco stearato; opadry white (titanio-biossido, idrossilmetilcellulosa, polietenglicol 400, polisorbato 80); opadry clear (idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicol 400, polietilenglicol 6000) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)

Indicazioni terapeutiche: riniti e rino-congiuntiviti allergiche, particolarmente quando si richiede una azione decongestionante per il trattamento dei sintomi associati (congestione nasale, rinorrea, prurito, starnutazione, lacrimazione).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto del decreto A.I.C. n 303 del 4 aprile 1996

Specialita' medicinale: LOCRAL nella forma: sospensione per uso orale flacone da 200 ml e sospensione per uso orale 30 bustine da 5 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A I.C : Schering-Plough S p.a con sede legale e domicilio in Milano, Via G. Ripamonti, 89, codice fiscale 00889060158, ed officina consortile sita in Comazzo (Milano), via F.lli Kennedy, 5.

Produttore· la produzione è affidata oltre alla menzionata Schering-Plough alla società Montefarmaco S.p.a., via G. Galilei, 7, Pero (Milano).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 bustine da 5 ml:

A.I.C. n. 028745026 (in base 10), 0VFTB2 (in base 32);

classe: A;

prezzo: L. 21.500.

flacone sospensione 200 ml:

A.I.C. n. 028745014 (in base 10), 0VF79Q (in base 32);

classe: A;

prezzo: L. 18 500.

Composizione:

una bustina di 5 ml di sospensione contiene: principio attivo, sucralfato 1; eccipienti: carragenina, sorbato di potassio, sorbitolo, aspartame, pulvaroma crema, pulvaroma vaniglia, pulvaroma limone, povidone, acqua depurata q b a. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flacone di 200 ml di sospensione contiene: principio attivo, sucralfato 40,0 g; eccipienti: carragenina, sorbato di potassio, sorbitolo, aspartame, pulvaroma crema, pulvaroma vaniglia, pulvaroma limone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche· ulcera gastrica, ulcera duodenale, gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatie da farmaci gastrolesivi, esofagite da reflusso.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto M.C R. n. 304/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale: RINOFRENAL nella confezione· flacone nebulizzatore 30 ml

Titolare A I.C.: Schiapparelli Searle S r l, ora Searle farmaceutici S.r l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 8, codice fiscale 03240960587.

Modifiche apportate· confezione: in sostituzione della confezione da 30 ml è ora autorizzata la confezione da 15 ml.

Numeri A I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone nebulizzatore 15 ml;

A.I.C. n. 023754043 (in base 10) OQNX9V (in base 32);

classe: C.

Indicazioni terapeutiche le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: Rinofrenal è indicato per il trattamento della sintomatologia della fase acuta delle riniti allergiche stagionali e perenni

Classificazione ai fini della fornitura. resta confermata la classificazione di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti il numero di codice in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta, fatto salvo l'adeguamento degli stampati alle nuove indicazioni terapeutiche da effettuarsi entro dodici mesi.

Decreto A.I.C. n. 305/1996 del 4 aprile 1996

Specialità medicinale NAFTESAN nelle forme: crema 1% tubo da 30 g; gel 1% tubo da 30 g, soluzione 1% flacone contagocce da 30 ml; soluzione 1% flacone nebulizzatore da 30 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Schering S.p a con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Mancinelli n 11 - codice fiscale 00750320152;

Produttore.

per le preparazioni crema e gel 1%: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Segrate (Milano), via E. Schering;

per le preparazioni soluzione e nebulizzatore 1%: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Sandoz prodotti farmaceutici S p.a, nello stabilimento consortile Sandoz-LPB-Samil, sito in Milano. via Quaranta, 12.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

crema 1% tubo da 30 g:
A.I.C. n. 028480010 (in base 10), 0V54JB (in base 32);
classe: C.

gel 1% tubo da 30 g:
A I C. n. 028480022 (in base 10), 0V54JQ (in base 32);
classe: C.

soluzione 1% flacone contagocce da 30 ml:
A.I.C. n. 028480034 (in base 10), 0V54K2 (in base 32);
classe: C.

soluzione 1% flacone nebulizzatore da 30 ml:
A I.C. n. 028480046 (in base 10), 0V54KG (in base 32);
classe: C.

Composizione

1 g di crema contiene: principio attivo: naftifina cloridrato 10 mg; eccipienti: sodio idrossido, alcool benzilico, sorbitano monostearato, cetilpalmitato, alcool cetilico, alcool stearilico, polisorbato 60, isopropilmiristato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 g di gel contiene principio attivo: naftidina cloridrato 10 mg; eccipienti: sodio edetato, diisopropanolamina, acido poliacrilico, polisorbato 80, alcool etilico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 ml di soluzione (gocce e nebulizzatore) contiene: principio attivo· naftifina cloridrato 10 mg; eccipienti: glicole propilenico, alcool etilico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche· infezioni micotiche della cute (dermatomicosi) e delle unghie (onicomicosi), causate da dermatofiti, lieviti, muffe.

Classificazione ai fini della fornitura. medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

96A2686-96A2713

Modificazione del confezionamento di specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 214 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale: LOCABIOTAL aerosol 20 ml; n. A.I.C.: 021939018.

Società Les Laboratoires Servier - 905, Route de Saran, 45520 Gidy.

Oggetto provvedimento di modifica: Visto il parere della CUF del 31 luglio 1995 favorevole, è autorizzata la seguente modifica di confezionamento: contenitore primario da alluminio a vetro con sistema di erogazione manuale (pompa meccanica) Il Codice A.I.C. della specialità in oggetto, modificata ai sensi del presente provvedimento, cambia da 021939018 a 021939020. Le confezioni contraddistinte dal precedente codice, 021939018, possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza dei lotti.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 226 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale: XYLONOR 2% Levarter 50 tubofiale; n. A.I.C.: 023787043.

Società Giovanni Ogna e Figli S.p.a., via Carlo Farini, 63, 20159 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: visto il parere della CUF del 13 novembre 1995 favorevole, è autorizzata la seguente modifica di confezionamento della specialità Xilinor 2% Levarterenol: modifica del contenitore delle tubofiale da lattina sottovuoto a blister termoformati e termosaldati da 10 (dieci) tubofiale sterili contenute in una scatola di cartoncino litografato; resta inalterato il numero delle tubofiale (cinquanta) per confezione.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 227 del 18 marzo 1996

Specialità medicinale: XYLONOR Special 50 tubofiale; n. A.I.C.: 023787068.

Società Giovanni Ogna e Figli S.p.a., via Carlo Farini, 63, 20159 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: Visto il parere della CUF del 13 novembre 1995 favorevole, è autorizzata la seguente modifica di confezionamento della specialità Xylonor Special: la lattina sottovuoto è stata sostituita da blisters termoformati e termosaldati da 10 (dieci) tubofiale sterili contenuti in scatole di cartoncino litografato; resta inalterato il numero delle tubofiale (cinquanta) per confezione.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

96A2711

Estensione di validità di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 113/1996

Società Alfa Wassermann S.p.a., via Ragazzi del '99, 5, 40133 Bologna.

Specialità medicinale: ALFAMOX sciroppo 100 ml 250 mg/5 ml, n. A.I.C.: 023098039.

Oggetto provvedimento di modifica: visto il parere della CUF, espresso nella seduta del 30 ottobre 1995, è autorizzata l'estensione del periodo di validità da ventiquattro a trentasei mesi.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 230/1996

Società Alfa Wassermann S.p.a., via Ragazzi del '99, 5, 40133 Bologna.

Specialità medicinale: ALFAMOX:

12 capsule 500 mg, n. di A.I.C. 023098027;

12 compresse sezionabili 1 g, n. di A.I.C. 023098080.

Oggetto provvedimento di modifica: visto il parere della CUF, espresso nella seduta del 30 ottobre 1995 è autorizzata l'estensione del periodo di validità da ventiquattro a trentasei mesi.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A2712

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto distrettuale n. 3396 del 31 gennaio 1996 l'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli ha accordato il trasferimento e la cessione della concessione mineraria per feldspato, mica e caolino denominata «Ciano», sita in territorio dei comuni di Arena e Gerocarne (VV) alla società Minerali industriali S.p.a., con sede in piazza Martiri della Libertà n. 4, Novara.

Con decreto distrettuale n. 3395 del 31 gennaio 1996 l'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli ha accordato il trasferimento e la cessione della concessione mineraria per feldspato, mica e caolino denominata «Gabrielli», sita in territorio dei comuni di Parghelia e Zambrone (Vibo Valentia) alla società Minerali industriali S.p.a., con sede in piazza Martiri della Libertà n. 4, Novara.

96A2715

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
15 PG	Baldini Franco	Assisi	1
44 PG	Arte orafa Assisana di Bellucci M. Francesca	Bastia	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciacuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli ffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
264 AR	Molinart S.r.l.	Arezzo	110
1100 AR	Ricciarini Massimiliano	Arezzo	110
1266 AR	Nava Gold S.r.l.	Castiglion Fibocchi	1
1236 AR	Sio S.r.l.	Arezzo	1
1247 AR	Baldo del Monte S r.l.	Monte San Savino	2
36 FR	Gemma di Giovannone Anna Gemma	Ceccano	6
1683 MI	St. Andre' S.r.l.	Milano	3
889 VI	D'Antonio Francesco	Vicenza	1
1334 VI	Com.A.P. S.r.l.	Vicenza	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
295 BO	Aurea S.n.c. di Gamberini Ermanno e Palazzo Giuseppe	Bologna
52 CT	Caruso Maria Rosa	Catania
21 LU	Attanasio Renzo	Lucca
22 MN	De Albesani Roberto	Mantova
171 PA	Benincasa Metalli S.r.l.	Palermo
464 RM	Scarcelli Michele Franco	Marcellina
625 RM	Volpicelli Claudio	Nettuno
815 RM	Maresci e Notari S.n.c. di Maresci Elio e Mario Notari	Roma
848 RM	Deli Ettorino	Roma
927 RM	Gema gioielli S.r.l.	Roma
936 RM	Catini Luigi	Guidonia Montecelio

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
118 AN	AR di Rogembucche	Loreto
130 AN	Creazini B.R. di Braccaccini Reno	Loreto
455 AR	Cipollini Mauro	Arezzo
561 AR	Standar oro S.r.l.	Arezzo

Marchio	Ragione sociale	Sede
760 AR	Se.Pi. S.n c. di Severi Pierina & C.	San Giuliano
874 AR	Gold & Stones di Bovicelli Luciano	Arezzo
892 AR	Immagini preziose S.r.l.	Arezzo
913 AR	3 Preziosi S.n c. di Agostinelli C. e Forosetti N.no	Arezzo
1051 AR	Ganssi Fabrizio	Arezzo
1074 AR	Heternum S r.l.	Capolona
1224 AR	F.G. Preziosi di Fabbriciani M. & C. S.d f.	Capolona
65 BG	Davide Magnanini S.n c.	Verdello
48 BS	L'Orafo di Veneziano Domenico	Brescia
83 CO	Luigi de Pascalis gioielli S r.l.	Lecco
127 CO	Clerici Massimiliano	Como
210 FI	Cassetti Renzo	Firenze
281 FI	Politi Mario	Bagno a Ripoli
718 FI	Iandelli Leonardo	Firenze
844 FI	Nerbosi Pasquale	Scaperia
720 FI	Marranci Roberto	Firenze
4 GR	Tanagli Tullio	Massa Marittima
8 GR	Brunelli Giancarlo	Grosseto
36 GR	Paris Elena	Castiglion della Pesc.
39 GR	Cioni Ostelli	Follonica
19 LU	Cosi David	Viareggio
1490 MI	Pizzeria Nicoletta	Milano
1714 MI	Savioli Gianluca	Milano
233 NA	Donadio Matteo & C. S n.c.	Torre del Greco
86 PG	Laboratorio orafo artigiano di Calù di Catia Giovannini	Spello
98 PG	Ibis S n c. di Colonnelli e Sacchi	Perugia
44 TR	Miletta Teresa	Terni
46 TV	Viemme S d f. di Miatto L. e Vettori A.	Treviso
162 VA	Ciesse di Colombo e Carlo C. S d.f.	Gallarate
278 VA	Corradin Giuseppe	Gallarate
1136 VI	V.M.P. S.r l	Creazzo
1469 VI	Ferronato Renato e C. S.n c	Bassano del Grappa

96A2717

Rettifica all'avviso relativo al conferimento della concessione mineraria per feldspato ed associati denominata «Tre Fontane», nel comune di Sanfront.

Con decreto distrettuale 29 marzo 1995 la concessione mineraria per feldspato ed associati denominata «Tre Fontane», nel comune di Sanfront (provincia di Cuneo), è stata conferita alla soc. Quarzite di Sanfront S r.l. con sede in Sanfront (Cuneo), via Gianotti n. 41 ed alla società Maffei S p a , con sede in Trento, via Maccani n. 112, per la durata di anni quindici, a decorrere dalla data del 29 marzo 1995, e non per la durata di anni dieci come precedentemente pubblicato nella pag 47 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1995.

96A2716

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 maggio 1996

Dollaro USA	1567,52
ECU	1918,02
Marco tedesco	1019,33
Franco francese	301,85
Lira sterlina	2345,32
Fiorino olandese	911,45
Franco belga	49,578
Peseta spagnola	12,261
Corona danese	264,43
Lira irlandese	2431,38
Dracma greca	6,413
Escudo portoghese	9,930
Dollaro canadese	1153,44
Yen giapponese	14,915
Franco svizzero	1249,82
Scellino austriaco	144,89
Corona norvegese	237,27
Corona svedese	228,12
Marco finlandese	323,73
Dollaro australiano	1246,49

96A2774

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Domande di brevetto a disposizione delle imprese

Si elencano di seguito i titoli delle innovazioni, oggetto di brevetto, che possono essere di utilità alle imprese italiane, grandi e medio/piccole, al fine di migliorare la loro competitività sia a livello nazionale sia internazionale.

Rif. CNR 1010 «Sistema informativo SIRE».

Rif. CNR 1040 «Procedura per l'analisi ed il confronto di una immagine rilevata da un telescopio con un catalogo di campi stellari precostituito».

Rif. CNR 1050 «Processo per ottenere manufatti, realizzati con composizioni polimeriche parzialmente biodegradabili, dotati di particolari proprietà superficiali».

96A2718

Domande di brevetto su cui sono emersi interessi industriali

Rif CNR 572 «Impianto per biotrasformazioni in fase eterogenea di residui agricoli e relativo procedimento»

L'impianto permette la trasformazione ottimale di residui agricoli (residui lignocellulosici, cascami e rifiuti proteici solidi, composts) per la loro biotrasformazione, in modo da ottenere le migliori produzioni di prodotti utili sia come qualità che quantità

Rif CNR 573 «Procedimento per la biodegradazione di materiali organici contenenti lignina mediante microorganismi e impianto per la sua conduzione».

Il procedimento permette di ottenere in tempi brevi e con buona resa la degradazione della lignina da materiali organici residuo di lavorazioni agricole o dell'industria del legno.

Rif CNR 1118 «Procedimento per la produzione di carta da stocchi di mais e da piante annuali in genere, mediante biotrattamento».

Il procedimento permette la degradazione delle emicellulose e le lignine degli stocchi di mais, tramite opportune miscele di enzimi, il prodotto grezzo ottenuto è utilizzato per la produzione di carta completamente atossica, con buone proprietà tecnologiche e quindi particolarmente idonea agli incarti di prodotti alimentari.

Rif CNR 1193 «Substrati fluorogenici suscettibili di fotoattivazione previa trasformazione per via enzimatica atti alla diagnosi e alla terapia fotodinamica dei tumori».

L'invenzione è finalizzata al miglioramento delle tecniche di diagnosi in fluorescenza e di terapia fotodinamica di tumori attualmente in uso che si fondano sull'impiego di sostanze fluorescenti fotoattivabili (dette fotosensibilizzanti), attraverso una procedura basata sull'impiego dei fotosensibilizzanti medesimi opportunamente modificati chimicamente per renderli assimilabili a substrati fluorogenici

Rif CNR 1226 «Procedimento per la produzione di paste cartarie cellulosiche mediante biodelignificazione da masse vegetali particolarmente di provenienza kenaf, piante tessili, residui agricoli e simili, relativa apparecchiatura e paste cellulosiche così ottenute»

L'invenzione riguarda un processo di produzione della carta da kenaf, costituito da una parte basata sull'utilizzazione di enzimi per il trattamento del materiale lignocellulosico e da una seconda parte che descrive l'impianto relativo alla preparazione del materiale lignocellulosico, del suo biotrattamento, della sua ipercompattazione ed infine della sua cottura e apertura delle fibre per l'ottenimento della carta

Ove emergano altri interessi allo sfruttamento, contattare l'Ufficio Trasferimento Innovazioni, Brevetti, Normativa Tecnica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, via Tiburtina, 770 - 00159 Roma entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso

96A2719

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Cagliari è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

settore scientifico disciplinare B02A «fisica teorica», per la disciplina «fisica teorica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria nel bilancio dell'Ateneo

96A2720

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, si comunica che presso l'Università degli studi di Cagliari sono vacanti sette posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali

settore scientifico disciplinare E03A «ecologia», per le discipline

ecologia applicata,
conservazione della natura e delle sue risorse,

settore scientifico-disciplinare E02A «zoologia», per la disciplina

zoologia,

settore scientifico-disciplinare E01B «botanica sistematica», per la disciplina

botanica sistematica,

settore scientifico-disciplinare C05X «chimica organica», per la disciplina

chimica organica,

settore scientifico-disciplinare K05B «informatica», per la disciplina

sistemi operativi,

settore scientifico-disciplinare B02A «fisica teorica», per la disciplina

fisica teorica

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

In base all'art 5, comma 10, della legge n 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria nel bilancio dell'Ateneo

96A2721

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente: «Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca dell'esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 5 febbraio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1991) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per l'ambiente». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 22 marzo 1996).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 41, prima colonna, quinto rigo, dove è scritto: «Costo: l'ammontare massimo del contratto è di *13.897,5* milioni di lire (comprensivo di IVA), di cui *12.397,5* milioni per le attività di ricerca e *1.500* milioni per le attività di formazione.», leggasi: «Costo: l'ammontare massimo del contratto è di *9.000* milioni di lire (comprensivo di IVA), di cui *8.000* milioni per le attività di ricerca e *1.000* milioni per le attività di formazione.».

96A2619

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 29 aprile 1996, n. 231, recante: «Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1996)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, all'art. 7, comma 1, riportato alla pag. 16 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... in conto competenza dei capitoli 1331 e *1334* ...», si legga: «... in conto competenza dei capitoli 1331 e *1344* ...».

96A2772

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 215.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400